




Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MIT  
MINISTERO  
DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



Regione Lombardia

Direzione Generale Infrastrutture e Opere Pubbliche



FERROVIENORD  
FNMGROUP



un progetto di  
FNM FERROVIENORD TRENORD

CODICE  
COMMESSA

LIVELLO  
PROGETTAZIONE

D.P.R.  
207/10

PROGRESSIVO  
ELABORATO

CATEGORIA  
OPERA

NUMERO  
OPERA

REVISIONE

SCALA

B 3 5

D

e

0 0 1

I A

0 2

R 0

---

IMPIANTO DI PRODUZIONE, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE  
DI IDROGENO DI EDOLO  
Progetto Definitivo

Relazione  
Paesaggistica

Revisioni		Data	Descrizione	Redatto	Controllato
	3		-		
	2		-		
	1		-		
	0	Lug. 2024	PRIMA EMISSIONE		

FERROVIENORD

APPALTATORE



Progettista



BTP INFRASTRUTTURE S.p.A.

Via di Torre Rosa 66 - 00165 ROMA  
☎ (+39) 06 8710088 ✉ info@btpinfra.it  
Web: www.btpinfrastrutture.com

REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA
M. ALTEMURA	M. FIA	N. SBARIGIA	09/07/2024
CODICE ARCHIVIO COLLABORATORE			AGG.

**Relazione Paesaggistica**

**B35De001IA02R0**

**SOMMARIO**

<b>1</b>	<b>CONFORMITÀ DEL PROGETTO CON LA NORMATIVA E LA PIANIFICAZIONE VIGENTI</b>	<b>3</b>
1.1	Normativa in materia di paesaggio	3
1.2	Normativa internazionale	3
1.2.1	Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo	3
1.2.2	Convenzione Europea del Paesaggio	6
1.3	Normativa nazionale	9
1.3.1	Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio	9
1.3.2	Normativa regionale	12
1.4	Pianificazione di riferimento per la tutela del paesaggio	13
1.4.1	Piano Territoriale Regionale della Regione Lombardia (P.T.R.) e il Piano Paesaggistico Regionale (PPR)	13
1.4.2	Rete Ecologica Regionale (R.E.R.) e Rete Ecologica Provinciale (R.E.P.)	21
1.4.3	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Brescia	25
1.4.4	Piano di Governo del Territorio del Comune di Edolo	29
1.5	Vincoli e tutele	30
1.5.1	Patrimonio culturale (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)	30
1.5.2	Sistema delle aree protette e/o tutelate	34
<b>2</b>	<b>DESCRIZIONE DEL CONTESTO PAESAGGISTICO</b>	<b>38</b>
2.1	Premessa	38
2.2	Caratterizzazione paesaggistica di area vasta	40
2.3	Principali vicende storiche del territorio	42
2.4	Elementi di pregio e di rilevanza storico culturale	43
2.5	Elementi di pregio e di rilevanza naturalistico-ambientale	44
<b>3</b>	<b>VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA</b>	<b>46</b>
3.1	Metodologia	46
3.2	Definizione dell'ambito potenzialmente impattato	46
3.3	Valutazione degli impatti sul paesaggio	50
3.3.1	Fase di cantiere	50
3.3.2	Fase di esercizio	50
<b>4</b>	<b>CONCLUSIONI</b>	<b>51</b>
	<b>APPENDICE 1. ESAME DI IMPATTO PAESISTICO</b>	<b>52</b>

## **1 CONFORMITÀ DEL PROGETTO CON LA NORMATIVA E LA PIANIFICAZIONE VIGENTI**

Nel presente Capitolo sono descritte e analizzate la normativa e la pianificazione in tema di paesaggio, dal livello regionale a quello locale, con il fine di verificare:

- la compatibilità del progetto con i valori paesaggistici riconosciuti degli elementi vincolati e/o tutelati dalla normativa e/o dagli strumenti di pianificazione;
- la congruità del progetto con i criteri di gestione/tutela degli elementi vincolati/tutelati dalla normativa e/o dagli strumenti di pianificazione;
- la coerenza del progetto con gli obiettivi di qualità paesaggistica identificati negli strumenti di pianificazione.

### **1.1 Normativa in materia di paesaggio**

Nel seguito si presenta una panoramica sugli strumenti normativi che regolano l'utilizzo della "risorsa" paesaggio con lo scopo di salvaguardarlo e valorizzarlo, al fine di verificare:

- la compatibilità del progetto con le indicazioni presenti nelle direttive che regolano il territorio in cui si inserisce l'area interessata dall'intervento proposto;
- la coerenza delle scelte progettuali con gli obiettivi di qualità paesaggistica definiti dalla pianificazione per l'area indagata;
- la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo interferito

### **1.2 Normativa internazionale**

#### **1.2.1 Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo**

Lo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo-SSSE (elaborato in sede di Unione Europea a partire dal 1993 e approvato definitivamente a Postdam nel 1999) fornisce un quadro di orientamenti politici sul futuro dello sviluppo dello spazio europeo, condiviso dai Paesi dell'UE, ma importante anche per i Paesi esterni all'Unione di cui in parte tratta. Il documento, che costituisce un riferimento fondamentale per le politiche europee e nazionali di governo delle grandi trasformazioni territoriali, rappresenta un contributo fondamentale anche per le politiche per il paesaggio.

L'obiettivo comune e generale affermato nell'SSSE è lo sviluppo socio-economico equilibrato e durevole dell'Unione Europea: esso si fonda, come emerge con chiarezza dalle prime righe del documento (Punto 1), sul riconoscimento che il territorio dell'Unione è "caratterizzato da una diversità culturale concentrata in uno spazio ristretto"; tale varietà è considerata uno dei principali fattori potenziali di sviluppo, da tutelare nel processo di integrazione europeo, e un contributo fondamentale per arricchire la qualità di vita dei cittadini europei.

Il documento afferma che la complementarietà dei progetti di sviluppo dei diversi stati membri, sarà più facilmente attuabile se tali progetti perseguiranno obiettivi comuni di sviluppo dell'assetto territoriale. La definizione di "una strategia territoriale" diviene dunque "una nuova dimensione della politica europea".

Il concetto di “sviluppo sostenibile” della Relazione Brundtland delle Nazioni Unite, fondato sullo sviluppo economico nel rispetto dell’ambiente per preservare le risorse attuali per le generazioni future, si arricchisce, nello SSSE, di un terzo elemento: l’attenzione per le esigenze sociali e il riconoscimento delle funzioni culturali, oltre che ecologiche, dello spazio stesso. Questa posizione politica e culturale viene espressa attraverso il concetto di “sviluppo equilibrato e durevole” dello spazio, rappresentato graficamente e concettualmente da un triangolo equilatero.

Ognuno dei tre vertici rappresenta uno degli obiettivi principali costituiti sinteticamente da “società”, “economia” e “ambiente”. Le tre finalità politiche generali sono: la promozione della “coesione economica e sociale”, la “competitività più equilibrata dello spazio europeo” nel rispetto delle diversità delle sue regioni, e la “salvaguardia delle risorse naturali e del patrimonio culturale”.

Le politiche di programmazione territoriale che lo SSSE suggerisce e che dovrebbero influire anche sulle scelte delle politiche settoriali, riguardano:

- la realizzazione di un sistema urbano equilibrato e policentrico e di un nuovo rapporto tra città e campagna, che implichi il superamento del dualismo;
- la garanzia di un accesso paritario alle infrastrutture e alle conoscenze, che favorisca lo sviluppo policentrico del territorio europeo;
- lo sviluppo, la tutela e la gestione del patrimonio naturale e culturale, come garanzia di tutela delle identità e di preservazione delle molteplicità naturali e culturali dell’Europa.

Per lo SSSE il governo delle trasformazioni territoriali, si dovrebbe realizzare, pertanto, attraverso una “gestione prudente” delle risorse naturali e di quelle culturali, di cui si afferma il grande valore intrinseco.

In particolare, lo SSSE riconosce che la politica della conservazione e dello sviluppo del patrimonio naturale è fondata prevalentemente sulla tutela mirata del territorio attraverso le aree protette e la realizzazione delle reti ecologiche, che collegano i siti naturali protetti di interesse regionale, nazionale, transnazionale e comunitario.

Il documento riconosce tuttavia che si tratta di una politica selettiva, che realizza “isole”, importanti per costruire una struttura territoriale rispettosa delle risorse naturali, ma a cui vanno integrate altre strategie per una tutela ambientale del territorio europeo nei suoi diversi aspetti, che dovrebbero essere finalizzate:

- alla conservazione della diversità biologica;
- alla protezione del suolo sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
- alla prevenzione dei rischi di calamità naturali;
- alla riduzione dell’inquinamento dell’aria;
- alla gestione oculata delle risorse idriche;
- all’attuazione di politiche settoriali (agricoltura, trasporti, ecc.) nel rispetto della biodiversità.

Per quanto riguarda il patrimonio storico-culturale e il paesaggio, lo SSSE individua tre categorie di beni:

- gli insediamenti urbani storici;

- il territorio rurale, definito quale “paesaggio culturale”;
- le specificità culturali e sociali delle popolazioni.

Lo SSSE distingue nettamente tra spazi extraurbani e spazi urbani e le sue indicazioni politiche operative privilegiano la selezione e la protezione di pochi tipi di elementi, importanti in quanto eccezionali e rappresentativi.

Tale concezione esprime un’accezione del termine paesaggio, legata principalmente alla presenza di vasti spazi aperti e al riconoscimento di luoghi e beni “eccezionali” in quanto emergenze del patrimonio storico ereditato. In questo senso lo SSSE si avvicina alla concezione della Convenzione Unesco per la Protezione del Patrimonio Mondiale culturale e naturale (Parigi, 1972). Vi sono tuttavia aperture verso tematiche più vaste e più vicine a un’accezione di paesaggio più globale e specifica, come quella che negli stessi anni andava maturando nelle discussioni per l’elaborazione della Convenzione Europea del Paesaggio all’interno del Consiglio d’Europa e in altri documenti (Raccomandazione N° R(95)9 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulla conservazione dei siti culturali integrata nella politica del paesaggio, 1995, Carta del Paesaggio mediterraneo, Siviglia 1994); il paesaggio, pur nei limiti di tale concezione, viene considerato dallo SSSE una componente importante delle strategie di sviluppo.

Le opzioni politiche, definite di “gestione creativa”, per i due tipi di beni fisici (insediamenti urbani storici e paesaggio culturale), comprendono strategie e azioni di conservazione, valorizzazione e recupero del degrado aperte, tuttavia, a nuove evoluzioni: esse non devono comportare né penalizzazione né freno per lo sviluppo economico e riconoscono l’importanza di nuove realizzazioni di qualità, inserite tuttavia in un progetto coerente di composizione urbana, che si contrappone alla casualità che caratterizza in grande misura le trasformazioni delle città come delle campagne.

Emerge, dunque, nello SSSE, un concetto di gestione dinamica del patrimonio, che supera una strategia difensiva (assai diffusa nelle politiche e negli strumenti operativi dei diversi Paesi sia in riferimento ai beni culturali e al paesaggio che nelle politiche di tutela della natura); esso propone una programmazione attenta di uno sviluppo socio-economico di qualità, importante per il formarsi di un concetto globale di territorio di qualità.

Di tale concetto si hanno parziali anticipazioni in altri documenti, come la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico (Granada, 1985) del Consiglio d’Europa relativa ai centri storici e la Direttiva Europea sull’architettura e l’ambiente di vita (Parigi, 1997) e la conseguente Risoluzione sulla qualità architettonica dell’ambiente urbano e rurale (Bruxelles, 2001) dell’Unione Europea, relativa alla qualità dell’architettura e dell’urbanistica contemporanee.

La strategia integrata di sviluppo territoriale proposta dallo SSSE si raggiunge attraverso forme di cooperazione volontaria tra i diversi attori che agiscono sul territorio, in modo da:

- operare un’armonizzazione delle diverse politiche settoriali che interessano uno stesso territorio (coordinamento orizzontale);
- realizzare la complementarità tra le politiche applicate ai diversi livelli di competenza amministrativa nella stessa area geografica (coordinamento verticale);
- sostenere il ruolo crescente delle autorità regionali e locali nello sviluppo del territorio;

- affermare l'importanza dell'accesso all'informazione e alle conoscenze.

La Carta europea dell'autonomia locale (Strasburgo, 1985) e la Convenzione sull'accesso all'informazione, la partecipazione del pubblico al processo decisionale e l'accesso alla giustizia in materia di ambiente (Aarhus, 1998), elaborate in sede di Consiglio d'Europa, specificano ed integrano tematiche in parte presenti nello SSSE: in particolare, la prima articola il principio di sussidiarietà, che prevede che l'esercizio delle responsabilità di governo degli affari pubblici gravi sulle autorità più prossime al cittadino, ad eccezione di quelle che, per esigenze di efficacia e di economia, richiedano la competenza di autorità di livello superiore; la seconda afferma il diritto all'informazione e alla partecipazione ai processi decisionali e definisce i soggetti (pubblico e pubblica autorità nelle loro articolazioni) e le modalità di attuazione delle due attività, se pur limitato alla materia ambientale.

### **1.2.2 Convenzione Europea del Paesaggio**

La Convenzione Europea per il Paesaggio costituisce, insieme ai documenti per la sua messa in opera, una grande innovazione rispetto agli altri documenti che si occupano di paesaggio e di patrimonio culturale e naturale.

Elaborata in sede di Consiglio d'Europa dal 1994 al 2000, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 20 luglio 2000 e aperta alla firma degli Stati Membri a Firenze il 20 ottobre 2000, è stata ratificata dal Parlamento Italiano con Legge n. 14 del 9 gennaio 2006.

La Convenzione è stata redatta per disporre di un nuovo strumento dedicato esclusivamente alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione di tutti i paesaggi europei.

A questo scopo essa impegna ogni Stato membro a:

- riconoscere giuridicamente il paesaggio in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità;
- stabilire e attuare politiche paesaggistiche volte alla protezione, alla gestione, alla pianificazione dei paesaggi tramite l'adozione delle misure specifiche;
- avviare procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali e regionali e degli altri soggetti coinvolti nella definizione e nella realizzazione delle politiche paesaggistiche;
- integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio, urbanistiche e in quelle a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché nelle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio.

Negli articoli 1 e 2, sono sintetizzate le principali novità: il concetto di paesaggio proposto è diverso da quello degli altri documenti, che vedono nel paesaggio un "bene", (concezione patrimoniale di paesaggio) e lo aggettivano (paesaggio "culturale", "naturale", ecc.), intendendolo come uno dei componenti dello spazio fisico. La Convenzione esprime, invece, la volontà di affrontare in modo globale il tema della qualità di tutti i luoghi di vita delle popolazioni, riconosciuta come condizione essenziale per il benessere (inteso in senso non solo fisico) individuale e sociale, per uno sviluppo durevole e come risorsa che favorisce le attività economiche. L'oggetto di interesse è, infatti, tutto quanto il territorio, comprensivo degli spazi naturali, rurali e urbani, peri-urbani. Il Documento non

fa distinzione fra paesaggi che possono essere considerati come “eccezionali”, i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati e include i “paesaggi terrestri”, le “acque interne” e le “acque marine” (art. 2). Non limita l’interesse agli elementi culturali, artificiali, naturali: il paesaggio forma un tutto, in cui gli elementi costitutivi sono considerati simultaneamente, nelle loro interrelazioni. Il tema dello sviluppo sostenibile, già presente da tempo nei documenti internazionali, si arricchisce, dunque, della dimensione culturale in modo integrato e complessivo, ossia riferito all’intero territorio. A questa sfera appartiene la percezione sociale che le popolazioni hanno dei loro luoghi di vita e il riconoscimento delle loro diversità e specificità storico-culturali, importanti per il mantenimento dell’identità delle popolazioni stesse, che costituisce un arricchimento della persona, individuale o sociale.

La finalità consiste nell’attuare uno sviluppo sostenibile, che coniughi l’attività economica e la tutela del paesaggio, richiamando, perciò, la concezione del paesaggio come risorsa economica e sottolineando l’importanza della salvaguardia, della gestione e della pianificazione, al fine di garantire alle popolazioni europee un paesaggio di qualità. Paesaggio che, all’art. 1 della Convenzione, viene definito come “parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni”.

L’elemento di maggior importanza di questa convenzione, cui si rimanda per un’analisi dettagliata dei contenuti, sembra essere il fatto che il concetto di “paesaggio” sia stato recepito distinto da quello di ambiente, soprattutto nelle sue valenze sociali e di risorsa economica privilegiata.

Il paesaggio viene considerato dal Consiglio d’Europa uno degli elementi cardine dello sviluppo sostenibile, poiché contribuisce alla formazione della cultura locale ed è una componente essenziale del patrimonio culturale europeo, contribuendo così alla qualità della vita e al consolidamento dell’identità europea. Il paesaggio è, inoltre, riconosciuto essere il fondamento delle identità locali.

Presupposto di ciò è il riconoscimento del valore centrale della cultura, come elemento costitutivo e unificante dei vari Paesi europei; fra le forme primarie, in cui la cultura si concretizza, vi sono proprio i beni materiali e l’organizzazione territoriale. Il patrimonio culturale e il paesaggio hanno, quindi, il ruolo di garanti della specificità e della diversità.

La Convenzione afferma che il paesaggio rappresenta un ruolo di importante interesse pubblico nei campi culturale, ecologico, ambientale e sociale e rappresenta un sicuro motivo per l’incremento dell’occupazione.

La tutela del paesaggio non deve, pertanto, risultare in contrasto con lo sviluppo economico e deve portare in modo coerente a uno sviluppo di tipo durevole e sostenibile, con la coscienza che le trasformazioni del paesaggio risultano influenzate e accelerate dai cambiamenti apportati dall’economia globale.

La Convenzione consta di un Preambolo e di 18 articoli. I punti salienti della Convenzione sul paesaggio possono, quindi, riassumersi nei seguenti punti:

- vi è la necessità di avviare politiche per il paesaggio al più appropriato livello amministrativo (locale, regionale, nazionale, internazionale);



- l'applicazione di tali politiche deve riguardare l'intero territorio;
- l'approccio deve essere operativo e articolato: salvaguardia, gestione, pianificazione e progettazione di nuovi paesaggi contemporanei di qualità;
- vi è la necessità di predisporre provvedimenti giuridici e finanziari con l'obiettivo di formulare politiche per il paesaggio e incoraggiare la cooperazione tra autorità amministrative ai vari livelli;
- vi è la necessità di realizzare misure specifiche volte a sensibilizzare, formare ed educare, ma anche a identificare e valutare i paesaggi;
- bisogna stabilire obiettivi di qualità paesaggistica condivisi dalle popolazioni locali;
- il compito di seguire lo sviluppo attuativo della Convenzione è delegato ai Comitati intergovernativi del Consiglio d'Europa competenti per le tematiche ambientali e culturali;
- viene istituito il Premio del Paesaggio, da assegnare a autorità locali o regionali o a organizzazioni non governative che abbiano attuato politiche o misure esemplari e durevoli per la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi.

La Convenzione riguarda, come detto, tutti i tipi di paesaggio, e non si limita solo a quelli più conosciuti e ammirati, considerandoli nella loro interazione con la qualità della vita delle popolazioni interessate. L'approccio che la Convenzione suggerisce è assai flessibile e va dalla più rigorosa attività di conservazione fino alla vera e propria creazione di contesti paesaggistici, con tutta la gamma delle sfumature intermedie (protezione, gestione, miglioramento). Gli strumenti giuridici e finanziari proposti dalla Convenzione a livello sia nazionale sia internazionale mirano alla formulazione di politiche del paesaggio e a incoraggiare la collaborazione tra autorità centrali e locali, nonché tra le collettività a livello transfrontaliero. Il controllo sull'attuazione della Convenzione è demandato ad alcuni Comitati intergovernativi del Consiglio d'Europa.

Infine, la Convenzione riguarda sia i paesaggi considerati di rilievo sia quelli della vita quotidiana e quelli degradati e impegna le parti:

- a riconoscere giuridicamente il paesaggio quale componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, del loro patrimonio culturale e della loro identità;
- ad attuare politiche del paesaggio miranti alla protezione, alla gestione e alla pianificazione di esso;
- a porre in essere procedure di partecipazione pubblica, nonché di autorità locali e regionali e di altri possibili attori delle politiche del paesaggio;
- ad integrare il paesaggio nelle politiche di organizzazione del territorio, tanto dal punto di vista urbanistico quanto dal punto di vista culturale, ambientale, agricolo, sociale, economico.

Le parti si impegnano altresì a collaborare affinché le politiche e i programmi a livello internazionale includano la dimensione paesaggistica. Tale collaborazione si concretizzerà mediante reciproca assistenza tecnica e scientifica, in materia paesaggistica, e mediante scambi di specialisti della formazione e dell'informazione nel settore.

Nel panorama internazionale, la convenzione può essere considerata complementare ad altri strumenti giuridici internazionali, quali le Convenzioni per:

- la protezione del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale dell' UNESCO (1972);
- la protezione del patrimonio architettonico in Europa del Consiglio d'Europa (Grenade 1975);
- la protezione della vita selvaggia e dei siti naturali del Consiglio d'Europa (Berna, 1979);
- la protezione del patrimonio archeologico del Consiglio d'Europa (La Valletta, 1992, recentemente ratificata con Legge 29 aprile 2015, n. 57).

### **1.3 Normativa nazionale**

#### **1.3.1 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio**

L'Italia occupa nel panorama europeo una posizione di assoluto rilievo, in virtù di una tradizione culturale che, fin dai primi decenni del secolo scorso, ha prodotto significative innovazioni legislative (in particolare con la legge 1497/1939) e che ha trovato peculiare espressione nell'art. 9 della Costituzione del 1947, per cui "La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione". Il dettato costituzionale rispecchia emblematicamente il parallelismo tradizionalmente accettato tra il paesaggio e il patrimonio culturale, ma non impedisce, ed anzi sospinge, l'evoluzione dell'azione di tutela, già allargatasi, con la legge 431/1985, dalle bellezze naturali e dai quadri paesistici di indiscusso valore elitariamente considerati, ad intere categorie di beni (come i boschi, le coste, le fasce fluviali, l'alta montagna ecc.), ampiamente rappresentate nel territorio intero. Si apriva così la strada a una considerazione più articolata delle modalità di intervento e dello stesso campo di attenzione, nella direzione poi indicata dalla Convenzione Europea.

Attualmente la legge cui far riferimento per la tutela del paesaggio italiano è il "Codice dei beni culturali e del paesaggio", introdotto dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 pubblicato nella G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004 - Supplemento Ordinario n. 28 e successivamente modificato ed integrato. Esso recepisce le direttive comunitarie abrogando e sostituendo integralmente la precedente normativa in tema di beni culturali ed ambientali; i principali capisaldi del testo normativo sono:

- il pieno recupero del paesaggio nell'ambito del "patrimonio culturale", del quale costituisce parte integrante alla pari degli altri beni culturali italiani;
- il riconoscimento del carattere unitario della tutela dell'intero patrimonio storico-artistico e paesaggistico, così come previsto dalla Costituzione;
- la creazione, sia sotto il profilo formale che funzionale, di un apposito demanio culturale al quale sono ascritti tutti quei beni la cui piena salvaguardia ne richiede il mantenimento nella sfera pubblica (statale, regionale, provinciale, comunale) nell'interesse della collettività;
- la pianificazione urbanistica assume un carattere subordinato rispetto alla pianificazione del paesaggio, di fronte alla quale la prima dovrà essere sempre pienamente compatibile.

Il Codice è una rilettura della normativa di tutela alla luce delle leggi successive al D. Lgs 490/1999, abrogato dal Codice stesso, con preciso riferimento alla modifica del Titolo V della Costituzione.

Tale documento normativo si propone come un'unica legge organica, che mira ad assicurare una tutela complessiva e omogenea al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico italiano. La necessità

della promulgazione di un testo organico è scaturita da varie esigenze, legate in particolare alle ripercussioni negative (degrado, abbandono, scarsa tutela e valorizzazione) che sul patrimonio nazionale ha avuto finora la mancanza di una norma unica, al processo di “decentramento” amministrativo degli organismi statali e ad alcune questioni irrisolte (come, ad esempio, le dismissioni di beni demaniali o il contrasto tra le esigenze di sviluppo urbanistico e la salvaguardia paesaggistica).

La Parte terza del Codice raccoglie le disposizioni sulla tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici. La nuova disciplina stabilisce che i beni paesaggistici sono parte del patrimonio culturale. Per la prima volta, quindi, si riconoscono formalmente il paesaggio ed i beni che ne fanno parte come beni culturali, dando concreta attuazione dell’art. 9 della Costituzione.

Gli articoli sulla pianificazione paesaggistica contenuti nel nuovo Codice hanno avuto quali parametri di riferimento:

- l’Accordo del 19 aprile 2001 tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sull’esercizio dei poteri in materia di paesaggio;
- gli innovativi principi contenuti nella Convenzione Europea del Paesaggio.

Il Codice definisce che il Ministero dei Beni Ambientali e Culturali ha il compito di individuare le linee fondamentali dell’assetto del territorio nazionale, per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione (art.145).

Le Regioni devono assicurare l’adeguata protezione e valorizzazione del paesaggio, tramite l’approvazione di piani paesaggistici (o piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici), estesi a tutto il territorio regionale e non solo sulle aree tutelate ope legis, in attesa dell’approvazione del piano (articolo 142) e sulle località dichiarate di notevole interesse pubblico, come prescriveva il Testo Unico (Decreto Legislativo numero 490 del 29 ottobre 1999). Le previsioni dei piani paesaggistici diventano, in questo modo, cogenti per gli strumenti urbanistici di comuni, città metropolitane e province e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, che devono essere adeguati entro due anni dall’entrata in vigore del Decreto.

Il codice individua le fasi di elaborazione, nonché i contenuti e le finalità dei piani paesaggistici, riconducendoli a principi e modalità comuni per tutte le regioni. Il piano definisce, con particolare riferimento ai beni paesaggistici, le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposte a tutela e gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile (articolo 135).

Per aderire a tali finalità il piano deve ripartire il territorio regionale in ambiti omogenei, individuando i differenti livelli di integrità dei valori paesaggistici e la loro diversa rilevanza, scegliendo per ogni ambito le forme più idonee di tutela e di valorizzazione. Alle caratteristiche di ogni ambito devono corrispondere obiettivi di qualità paesaggistica (art.143).

Il Codice attribuisce al piano paesaggistico un triplice contenuto: conoscitivo, prescrittivo e propositivo. La formazione dei piani, infatti, deve avvenire tramite l'analisi del territorio e quindi la ricognizione dei vincoli paesaggistico-ambientali esistenti e la definizione del contenuto precettivo dei vincoli stessi, cioè della specificazione delle misure che garantiscano il rispetto dei provvedimenti di tutela, stabilendo le modalità di uso delle diverse aree individuate. Il contenuto propositivo del piano ha, quale presupposto, la definizione degli obiettivi di qualità paesaggistica e la scelta degli interventi di tutela e valorizzazione, che consentano di contemperare la salvaguardia delle aree individuate con il loro sviluppo economico e produttivo.

Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua distintamente le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche parametri vincolanti per le specifiche previsioni da introdurre negli strumenti urbanistici.

Il piano può anche individuare ulteriori tre diverse categorie di aree:

- aree tutelate ai sensi dell'articolo 142, nelle quali il valore di eccellenza dei beni paesaggistici o l'opportunità di valutare gli impatti su scala progettuale richieda comunque il rilascio di autorizzazione per l'esecuzione di tutti gli interventi;
- aree nelle quali l'esecuzione può avvenire sulla base della verifica della conformità alle disposizioni del piano paesaggistico e a quelle contenute nello strumento urbanistico conformato, verifica che viene effettuata in sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio;
- aree il cui grado di compromissione richiede interventi di recupero e riqualificazione, che non necessitano di autorizzazione.

Una novità rilevante è costituita dalla previsione che Regioni e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Ministero dei Beni Ambientali e Culturali stipulino accordi per l'elaborazione d'intesa dei piani paesaggistici o per la verifica e l'adeguamento dei piani paesaggistici già approvati ai sensi dell'articolo 149 del Testo Unico.

Qualora, a seguito dell'elaborazione d'intesa, la Regione non approvi il piano, il Ministero lo approva in via sostitutiva, sentito il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio ha inoltre previsto all'art. 146 che gli interventi sugli immobili e sulle aree, sottoposti a tutela paesaggistica, siano soggetti all'accertamento della compatibilità paesaggistica da parte dell'ente competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione.

In ottemperanza con il comma 4 del medesimo articolo è stato emanato il 12 dicembre 2005 (G.U. n. 25 del 31/1/2006) ed entrato in vigore il 31 Luglio 2006, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede l'obbligo di predisporre ai sensi degli artt. 157, 138 e 141 del Codice, per tutte le opere da realizzarsi in aree tutelate, una specifica Relazione Paesaggistica a corredo dell'istanza di Autorizzazione paesaggistica di cui all'art.146.

### 1.3.2 Normativa regionale

Con la L.R. 12 del 2005 “Legge per il Governo del Territorio), in particolare con il "titolo V - beni paesaggistici", coerentemente anche con il D.Lgs n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), è stata disciplinata la materia attribuendo ai diversi Enti locali le funzioni amministrative.

Con la L.R.12/2005 la Regione attribuisce prevalentemente compiti di indirizzo, orientamento generale e supporto agli Enti locali (Comuni, Consorzi di Parco, Comunità Montane, Province), chiamati al compito di esaminare ed autorizzare i singoli progetti di trasformazione del territorio nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico.

In particolare, l’attribuzione delle competenze paesaggistica a Comuni e Unioni di comuni (commi 1 e 2), Regione Lombardia (comma 3), Province (comma 4), Parchi regionali (comma 5) e Comunità Montane (comma 6) è disciplinata dall’art. 80 della L.R. sopra citata.

Gli Enti locali lombardi, per poter esercitare le competenze loro attribuite dall'art. 80 della L.R. n.12 del 2005, hanno dovuto adeguarsi alle disposizioni dell’art. 146, comma 6 del D. Lgs. n. 42 del 2004 istituendo Commissioni per il Paesaggio locali e strutture tecniche differenziate (la valutazione paesaggistica deve essere separata dalla verifica edilizio-urbanistica).

All’art.76 sono nello specifico definiti i contenuti paesaggistici del Piano Territoriale Regionale: “Il PTR, nella sua valenza di piano territoriale paesaggistico, individua gli obiettivi e le misure generali di tutela paesaggistica da perseguire nelle diverse parti del territorio regionale, attivando la collaborazione pianificatoria degli enti locali.”

Le prescrizioni attinenti alla tutela del paesaggio contenute nel PTR sono “cogenti per gli strumenti di pianificazione dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle aree protette e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difforme eventualmente contenute negli strumenti di pianificazione. Il PTR può, altresì, stabilire norme di salvaguardia, finalizzate all’attuazione degli indirizzi e al raggiungimento degli obiettivi di qualità paesaggistica, applicabili sino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione.”

Per l’espressione di provvedimenti paesaggistici sono vigenti due distinte procedure:

- la procedura ordinaria di cui all’art.146 del D.Lgs.42/2004 è in vigore dal 1° gennaio 2010;
- la procedura semplificata, originariamente prevista dal DPR 139 del 2010, che è stata sostituita dalle disposizioni stabilite dal DPR 13 febbraio 2017, n. 31 (GU n. 68 del 22 marzo 2017), in vigore dal 6 aprile 2017, e riguarda opere ed interventi di "lieve entità", che ha ampliato le categorie di opere ed interventi per i quali non è necessario acquisire l’autorizzazione paesaggistica.

Con la D.G.R. 22 dicembre 2011, n. 2727 sono stati invece stabiliti i “I criteri e le procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici”.

Tale D.G.R. costituisce la normativa di riferimento per gli enti ai quali sono attribuite le funzioni amministrative per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e per l’irrogazione delle sanzioni, rispettivamente ai sensi degli articoli 146 e 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Costituisce nello specifico adempimento a quanto stabilito dall'art. 84 della L.R.12/2005; rivede, integra ed aggiorna complessivamente i criteri regionali per la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici nonché le procedure amministrative per il rilascio delle autorizzazioni di competenza degli Enti locali lombardi.

Tale documento è stato inoltre adeguato agli indirizzi e criteri dettati dal Piano Paesaggistico Regionale approvato il 19 gennaio 2010 dal Consiglio Regionale lombardo (La normativa e gli Indirizzi di tutela del Piano Paesaggistico Regionale - DCR 19 gennaio 2010, n. 951). I criteri delineati nella D.G.R. costituiscono, quindi, il riferimento per la valutazione delle trasformazioni paesaggistiche dei diversi territori lombardi.

## **1.4 Pianificazione di riferimento per la tutela del paesaggio**

### **1.4.1 Piano Territoriale Regionale della Regione Lombardia (P.T.R.) e il Piano Paesaggistico Regionale (PPR)**

Con D.C.R. n. VIII/951 del 19 gennaio 2010 la Regione Lombardia ha approvato il Piano Territoriale Regionale.

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di supporto all'attività di governance territoriale della Lombardia. Il PTR è aggiornato annualmente mediante il Programma Regionale di Sviluppo, ovvero con il Documento Strategico Annuale. L'ultimo aggiornamento del PTR è stato approvato con D.C.R. n. 64 del 10 luglio 2018 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, serie Ordinaria, n. 30 del 28 luglio 2018), in allegato al Programma regionale di Sviluppo (PRS) della XI legislatura.

Con D.G.R. 1882 del 9 luglio 2019 è stato, inoltre, approvato un adeguamento del PTR ai sensi dell'art. 22, c. 1 bis della l.r. n.12 del 2005 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, serie Ordinaria, n. 29 del 15 luglio 2019.

L'ultimo aggiornamento del PTR è stato approvato con D.C.R. n. 1443 del 24 novembre 2020 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, serie Ordinaria, n. 50 del 7 dicembre 2020), in allegato al Documento di Economia e Finanza regionale 2020.

Il PTR costituisce il quadro di riferimento per l'assetto armonico della disciplina territoriale della Lombardia, e, più specificamente, per un'equilibrata impostazione dei Piani di Governo del Territorio (PGT) comunali e dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP). Gli strumenti di pianificazione, devono, infatti, concorrere, in maniera sinergica, a dare attuazione alle previsioni di sviluppo regionale, definendo alle diverse scale la disciplina di governo del territorio.

Il Piano Territoriale Regionale (aggiornato al 2020) si compone delle seguenti sezioni:

- Il PTR della Lombardia: presentazione, che illustra la natura, la struttura e gli effetti del Piano;
- Documento di Piano, che definisce gli obiettivi e le strategie di sviluppo per la Lombardia;
- Piano Paesaggistico, che contiene la disciplina paesaggistica della Lombardia;



- Strumenti Operativi, che individua strumenti, criteri e linee guida per perseguire gli obiettivi proposti;
- Sezioni Tematiche, che contiene l'Atlante di Lombardia e approfondimenti su temi specifici

Valutazione Ambientale, che contiene il rapporto Ambientale e altri elaborati prodotti nel percorso di Valutazione Ambientale del Piano.

Il Documento di Piano definisce gli obiettivi di sviluppo socio economico della Lombardia individuando 3 macro-obiettivi (principi ispiratori dell'azione di Piano con diretto riferimento alle strategie individuate a livello europeo) e 24 obiettivi di Piano.

Il Consiglio regionale ha approvato con delibera n. 411 del 19 dicembre 2018 gli elaborati dell'Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della L.R. n. 31 del 28 novembre 2014 per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato.

La Commissione Europea ha posto un obiettivo quantitativo esplicito: consumo di suolo “zero” nel 2050. A tale obiettivo è necessario e opportuno giungere progressivamente, valutando le reali previsioni di crescita e la concreta possibilità di riuso del patrimonio edilizio esistente.

La legge regionale 31/2014 pone pertanto un obiettivo chiaro per il governo del territorio della Lombardia: ridurre, attraverso l'adeguamento della pianificazione urbanistica vigente, il consumo di suolo libero in quanto “risorsa non rinnovabile e bene comune di fondamentale importanza per l'equilibrio ambientale ...”, attivando nel contempo la rigenerazione del suolo attualmente occupato da edificazioni.

La legge affida al Piano Territoriale Regionale (PTR) il compito di stabilire i criteri per ridurre il consumo di suolo differenziati per Ambiti territoriali omogenei.

L'ambito nel quale si colloca l'opera in progetto è quello della Val Camonica, il cui indice di urbanizzazione (3,8%) è inferiore all'indice provinciale (11,6%), in virtù della forte presenza di suolo non utilizzabile. Gli indirizzi del PTR per tale ATO sono sintetizzati nel seguito:

La rigenerazione e la riduzione del consumo di suolo per tale ambito devono essere declinate anche rispetto alle gerarchie territoriali dell'ATO e al ruolo dei poli di gravitazione (Darfo Boario Terme, Breno e Edolo) con applicazione dei criteri generali dettati dal PTR per gli obiettivi di progetto territoriale degli ATO (presenza o necessità di insediamento di servizi e attività strategiche di rilevanza sovralocale, ruolo assunto dai Comuni all'interno del sistema economico, produttivo e turistico, ecc.).

La riduzione del consumo di suolo deve partecipare, con le altre azioni di pianificazione locale, al miglioramento del rapporto tra sistema edificato, tessuto rurale e sistema ambientale.

A tal fine, nelle porzioni medie o alte delle valli, l'eventuale consumo di suolo deve privilegiare la compattazione della forma urbana, evitando l'ulteriore frammentazione dei suoli, la dispersione territoriale, l'occlusione delle residue direttrici di connessione ambientale. Eventuali insediamenti delle dorsali e dei versanti devono porsi in continuità con i nuclei esistenti.

Lo sviluppo prevalente in galleria del progetto in esame è coerente con i criteri di limitazione del consumo di suolo previsti dal PTR.

Il Piano Paesistico Regionale è una sezione specifica del PTR, in quanto è la disciplina paesaggistica dello stesso. Nello specifico il nuovo PTR contiene una serie di elaborati che vanno ad integrare ed aggiornare il Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001, assumendo gli aggiornamenti apportati allo stesso dalla Giunta Regionale nel corso del 2008 e tenendo conto degli atti con i quali in questi anni la Giunta ha definito compiti e contenuti paesaggistici di piani e progetti. Gli elaborati integrativi approvati sono: una Relazione generale, un Quadro di Riferimento Paesaggistico, la Cartografia di Piano, che aggiorna quella pre-vigente e introduce nuove tavole e i contenuti Dispositivi e di indirizzo, che comprendono da una parte la nuova Normativa e dall'altra l'integrazione e l'aggiornamento dei documenti di indirizzo.

La Giunta regionale ha dato avvio al procedimento di approvazione della variante finalizzata alla revisione del Piano Territoriale Regionale (PTR), comprensivo di Piano Paesaggistico Regionale (PPR), e alla relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS), con la D.G.R. n. 937 del 14 novembre 2013. Con D.G.R. n. 2131 dell'11 luglio 2014 la Giunta regionale ha approvato il documento preliminare di revisione e il rapporto preliminare di VAS.

Il 4 marzo 2021 è stata pubblicata la Proposta di variante del PTR che aggiorna anche i contenuti paesaggistici del piano attraverso il Progetto di Valorizzazione del Paesaggio (PVP) comprensivo di Rapporto Ambientale e di Sintesi Non Tecnica. Il termine delle osservazioni al documento è il 3 maggio 2021. Il Documento pubblicato fa salvo quanto già approvato con l'Integrazione del PTR ai sensi della l.r. n. 31 del 2014 per la riduzione del consumo di suolo.

Vista la fase transitoria, nelle more della definitiva approvazione del PTR/PVP, valgono le indicazioni del vigente PPR, tuttavia nel seguito si riportano le indicazioni di quest'ultimo e, successivamente, si introduce il nuovo documento denominato PTR 2021.

#### *1.4.1.1 Quadro di riferimento paesaggistico vigente*

Il Quadro di Riferimento Paesaggistico introduce nuovi elaborati del PTR e aggiorna i Repertori esistenti.

I Repertori degli elementi di rilevanza regionale sono stati aggiornati e integrati con particolare attenzione ai percorsi e ai luoghi di specifica attenzione per i valori visuali (percorsi panoramici, tracciati guida paesaggistici, belvedere e visuali sensibili) e a luoghi che connotano in modo significativo le diverse realtà lombarde per valore simbolico/testimoniale o naturale (Geositi, Siti UNESCO).

Alla luce dei nuovi dettami normativi introdotti e degli aggiornamenti cartografici effettuati, è stato inoltre aggiornato l'Abaco delle principali informazioni di carattere paesistico-ambientale articolato per comuni. In sintesi, quindi, gli Elaborati del Q.R.P. regionale sono:

- I paesaggi della Lombardia: ambiti e caratteri tipologici (Volume 2)
- L'immagine della Lombardia (Volume 2)



- Osservatorio paesaggi lombardi (Volume 2 bis)
- Principali fenomeni regionali di degrado e compromissione del paesaggio e situazioni a rischio di degrado (Volume 2)
- Analisi delle trasformazioni recenti (Volume 3)
- Cartografia di piano (Volume 4):
  - o Tavola A - Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio
  - o Tavola B - Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico
  - o Tavola C - Istituzioni per la tutela della natura
  - o Tavola D - Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale:
    - Tavola D.1a - Quadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici: Lago Maggiore e Ceresio
    - Tavola D.1b – Quadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici: Lago di Lugano, Lago di Como e di Lecco
    - Tavola D.1c – Quadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici: Lago d’Iseo
    - Tavola D.1d – Quadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici: Lago di Garda e Lago d’Idro
  - o Tavola E - Viabilità di rilevanza paesaggistica
  - o Tavola F – Riqualficazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale
  - o Tavola G – Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale
  - o Tavola H – Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti
  - o Tavole I 1/a/b/c//d/e/f/g Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge – articoli 136 e 142 del D. Lgs. 42/2004
- Repertori (Volume 2)
- Abaco delle principali informazioni di carattere paesistico-ambientale articolato per comuni (Volume 5):
  - volume 1 - "Appartenenza ad ambiti di rilievo paesaggistico regionale"
  - volume 2 - "Presenza di elementi connotativi rilevanti"

La Regione, con questo strumento di pianificazione, ha voluto introdurre nel processo di trasformazione del territorio, la verifica con i principi base correlati alle finalità di tutela ambientale riconducibili a:

- conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e leggibilità dei paesaggi della Lombardia;
- miglioramento della qualità paesaggistica ed architettonica degli interventi;
- diffusione della consapevolezza sui valori del paesaggio e la loro fruizione da parte dei cittadini.

Tutti i progetti di intervento sul territorio devono essere valutati in riferimento al loro contributo al miglioramento dei paesaggi locali, anche se con le diverse procedure conservative, in base agli ambiti di specifica tutela per legge (immobili oggetto di vincolo paesaggistico vigente o meno).

Il Piano ricostruisce lo scenario delle rilevanze paesistiche (nelle tavole A, B, C, E) entro cui devono essere ricondotti i progetti per valutarne la loro compatibilità, mentre nella Tavola D sono ricostruite le discipline per affrontare le criticità da superare e tutele da garantire.

Come si osserva dall'estratto della tavola A, l'area di interesse appartiene all'ambito geografico dei Paesaggi della Lombardia "Val Camonica" e all'unità tipologica di paesaggio della "fascia alpina – paesaggi delle valli e dei versanti". L'"ambito geografico" è un'area in cui si riscontrano situazioni paesistiche peculiari mentre l'"unità di paesaggio" richiama un'omogeneità percettiva, fondata sulla ripetitività dei motivi, un'organicità e un'unità dei contenuti.

La Val Camonica è l'ambito che corrisponde al corso alpino e prealpino dell'Oglio ed è suddiviso in tre porzioni; l'area d'interesse rientra nella porzione dell'alta valle che va da Edolo al Passo del Tonale. I caratteri del paesaggio mutano profondamente nel risalire o nel discendere il corso dell'Oglio. Dall'aspetto alpino, dominato da rocce, ghiacciai, nevai e versanti boscati dell'alta valle, si succede l'influsso termico e ambientale prealpino della media e bassa valle. Anche l'antropizzazione aumenta con il diminuire del livello altimetrico. Tra i componenti del paesaggio naturale, si segnala in particolare l'area naturalistica e faunistica del massiccio dell'Adamello-Presanella.

Per quanto riguarda l'unità tipologica "paesaggi delle valli e dei versanti", al di sotto della fascia aperta delle alte quote si profila con gradualità l'ambiente umanizzato dei territori alpini, lunghi e declinanti versanti che accompagnano le vallate alpine principali e secondarie. In quanto soggetti all'azione antropica, i paesaggi riconducibili all'organizzazione valliva devono essere considerati come spazi vitali, quindi necessariamente aperti alla trasformazione. La tutela va dunque in primo luogo esercitata su tutto ciò che è parte del contesto naturale e su tutti gli elementi che concorrono alla stabilità dei versanti e all'equilibrio idrogeologico.

Sul sito non sono presenti aree protette (Parchi e riserve statali, Parchi e riserve Regionali e Siti Natura 2000) né in prossimità. La perimetrazione del Parco dell'Adamello è distante più di 1 km in linea d'aria in direzione EST. L'area d'interesse è anche esterna al vincolo dell'area di rispetto dei corsi d'acqua tutelati, così come evidenziato nella figura proposta di seguito. Le tavole D ed E dettagliano le previsioni di Piano e indicano i "repertori", in particolare i geositi di rilevanza regionale e i tracciati guida paesaggistici (tra cui strade e ferrovie). Nella tavola D per l'area di interesse non si evidenzia la presenza di alcun elemento sensibile. Anche dall'analisi della tavola E "Viabilità di rilevanza paesaggistica" è possibile verificare l'assenza di interazioni con la viabilità di pregio.

I documenti che compongono la Variante finalizzata alla revisione del PTR, comprensiva dei contenuti paesaggistici (Progetto di Valorizzazione del Paesaggio) e il relativo Rapporto Ambientale, comprensivo di Studio di Incidenza e di Sintesi non tecnica, sono messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale, degli enti e del pubblico interessato dal 4 marzo 2021.

La struttura della revisione del PTR è composta dal Documento di Piano, i Criteri e indirizzi per la pianificazione, gli Strumenti operativi, le Analisi e le Tavole a cui è affidato il compito di raccordare gli elementi del Piano e di esplicitarli in modo semplice e chiaro ai molteplici soggetti che a livelli, a scale e con modalità diverse partecipano alla costruzione del sistema territoriale, economico, sociale, culturale, ambientale della Lombardia.

Nel complesso il Piano delinea la visione strategica per la Lombardia del 2030, articolata nei cinque pilastri declinati negli obiettivi

1. Coesione e connessioni, dedicato ai rapporti di sinergia con i territori confinanti, alle dinamiche di competizione con le aree regionali concorrenti, e alla riduzione dei divari tra centro e periferia, tra città e campagna, con attenzione ai punti di debolezza (le aree interne) e di forza (il policentrismo e l'infrastrutturazione) che caratterizzano la Lombardia;
2. Attrattività, rivolto alla valorizzazione del capitale territoriale per attrarre persone e imprese;
3. Resilienza e governo integrato delle risorse, incentrato sulla consapevolezza che solo attraverso un approccio multidisciplinare e olistico sia possibile affrontare la grande crisi ambientale in atto e perseguire uno sviluppo economico che sia sostenibile anche dal punto di vista ambientale e sociale;
4. Riduzione del consumo di suolo e rigenerazione, già approvato dal Consiglio Regionale con Delibera n. 411 del 19/12/2018 nell'Integrazione del PTR ai sensi della L.r. n. 31/2014;
5. Culturale e paesaggio, che evidenzia la necessità di valorizzare le identità della Regione, promuovendole e integrandole in un progetto unitario di cultura dei luoghi volto a far emergere i suoi valori e le peculiarità storico-culturali sedimentate nel tempo grazie all'opera dell'uomo. La definizione degli obiettivi e delle azioni individuate per la tutela, la valorizzazione e la promozione del paesaggio sono in particolare puntualmente individuate negli elaborati che compongono il Progetto per la valorizzazione del paesaggio lombardo.

Relativamente al punto 1 relativo alla coesione e connessioni rientrano anche i progetti sulla rete viabilistica e tra le azioni di sistema previste dal PTR2021 si identifica anche la "Tutela e sviluppo della rete stradale regionale":

Il PTR sostiene la salvaguardia e l'efficientamento degli standard prestazionali e di sicurezza della circolazione sulla rete viaria di interesse regionale, mediante:

- interventi mirati diffusi già previsti dalla programmazione regionale (es. Variante Tremezzina, Variante di Edolo);
- definizione di criteri di mitigazione/compensazione/controllo degli impatti attesi sulla rete principale da previsioni di trasformazione insediativa contenute nella programmazione urbanistica locale.

La sezione specifica dedicata alla componente paesaggistica del Piano (Progetto di Valorizzazione del Paesaggio - PVP), pur mantenendo una propria autonomia come nel PTR vigente, è stata meglio integrata con le altre sezioni e:

- si arricchisce di strumenti operativi e cartografia di dettaglio (AGP Ambiti geografici di paesaggio e Aggregazioni di immobili e aree di valore paesaggistico) rivolti agli enti locali per guidare e sostenere la conoscenza e la pianificazione del paesaggio a livello locale;
- dà attuazione al D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., anticipando la normativa sulle aree assoggettate a tutela di cui all'art. 142 "aree tutelate per legge" del Codice, anche nell'ottica di favorire fattivamente il processo di co-pianificazione avviato col MIC;
- definisce il progetto di Rete Verde Regionale, assumendo quanto definito e promosso dalla Commissione Europea nel 2013, ritenuta un'infrastruttura prioritaria finalizzata alla ricomposizione e valorizzazione del paesaggio lombardo con l'obiettivo di garantire e rafforzare le condizioni di godimento, tutela e fruizione dei paesaggi rurali, naturalistici e antropici.

Le principali innovazioni introdotte nel PVP riguardano:

- La Cartografia progettuale sviluppata a partire da una scala 1:10.000 che introduce la categoria degli "Elementi qualificanti il paesaggio lombardo" e fra essi le "Aggregazioni di immobili ed aree di valore paesaggistico".
- Il progetto di Rete Verde Regionale e gli orientamenti volti alla sua attuazione a livello locale.
- Gli Ambiti Geografici di Paesaggio (AGP), delineati in coerenza con gli ambiti territoriali omogenei di cui alla l.r. n. 31/2014, quali articolazioni territoriali di riferimento prioritario per la definizione del quadro conoscitivo dei Piani di Governo del Territorio dei Comuni;
- Le Aggregazioni di immobili ed aree di valore paesaggistico, novità peculiare introdotta dal PVP sviluppata in accordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Gli Ambiti Geografici di Paesaggio costituiscono la dimensione di aggregazione territoriale ottimale individuata dal PVP per la costruzione del progetto di paesaggio a scala locale; essi costituiscono le suddivisioni territoriali entro le quali il PVP prospetta di avviare a scala locale processi di pianificazione, progettazione dei processi trasformativi del paesaggio attraverso la redazione di strumenti di pianificazione paesaggistica coordinata.

Gli AGP sono stati individuati, a partire dalla tavola PR 1 "Paesaggi di Lombardia", valutando i sistemi idro-geomorfologici, i caratteri ecosistemici e naturalistici, i caratteri del territorio rurale, le dinamiche insediative e i sistemi socioeconomici, le forme dell'intercomunalità e le geografie amministrative della regione.

Il PVP suddivide il territorio della Lombardia in 57 AGP delineati in coerenza con gli Ambiti territoriali omogenei di cui alla l.r. n. 31/2014, assumendoli quali articolazioni territoriali di riferimento ai fini dell'attuazione e implementazione dei propri contenuti.

Il progetto in esame si colloca nell'area AGP 15.1 - Alta Val Camonica - ambito di paesaggio caratterizzato da insediamenti nucleiformi di fondovalle lungo l'asta dell'Oglio in contesto montano

a elevata naturalità caratterizzato da boschi e ghiacciai; ma in ambito urbano nell'abitato di Edolo e pertanto non rileva interazioni diretta con questo ambito di paesaggio.

La Tavola PR. 2 “*Elementi qualificanti il paesaggio lombardo*”, identifica e riconduce i principali elementi costitutivi del paesaggio lombardo in categorie riconducibili rispettivamente, al sistema geomorfologico e naturalistico, a quello agro- silvo-pastorale e al sistema dei valori storico-culturali. In particolare, le **Aggregazioni di immobili ed aree di valore paesaggistico** sono una importante novità del PVP, che punta in primo luogo a fare degli ambiti tutelati ai sensi dell’art. 136 del Codice un elemento portante della pianificazione regionale, da considerare in modo coordinato ed integrato con l’intero sistema delle tutele di livello statale, sovranazionale e regionale, sia di carattere paesaggistico che naturalistico, oltre che monumentale.

L’analisi dei provvedimenti di tutela vigenti in Lombardia, ai sensi del D.Lgs. n.42/2004, ha portato alla decisione di procedere con il raggruppamento dei suddetti beni in aggregazioni di immobili e aree di valore paesaggistico per le “*bellezze d'insieme*”, sulla base di caratteri paesaggistici, territoriali o geografici omogenei o significativamente connessi e in aggregazioni tipologiche di immobili e aree di valore paesaggistico che comprendono prevalentemente “*bellezze individue*” sulla base di caratteristiche tipologiche assimilabili (parchi e giardini, bellezze geologiche, rocce, alberi monumentali, ecc.).

Nello specifico gli ambiti tutelati ai sensi dell’art. 136 sono stati analizzati esaminando anche le tutele ai sensi dell’art.142 del Codice, i siti Natura 2000, i siti Unesco, i monumenti naturali, i geositi, i PLIS, gli ecomusei, la Rete Ecologica Regionale e la Rete Verde Regionale, oltre che ai beni tutelati ex art.10 del Codice stesso. Gli 887 provvedimenti di tutela vigenti in Lombardia sono stati raggruppati in 54 Aggregazioni di tipo geografico e in 7 aggregazioni tipologiche.

Per ogni aggregazione il PVP definisce una Scheda che fornisce, ai soggetti competenti in materia, l’analisi dei provvedimenti di tutela (ex art.136 del Codice), una lettura critica del sistema delle tutele, delle permanenze e del livello di conservazione e orientamenti per la pianificazione locale e l’attività delle Commissioni paesaggistiche degli enti locali.

Gli indirizzi che il PVP, tramite i contenuti delle Schede, propone per le diverse aggregazioni sono finalizzati, a:

- la conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
- la riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
- la salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
- l’individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO.

L’elaborazione delle Schede è stata oggetto di attiva collaborazione con Ministero della Cultura (ex MIBACT) nelle sue articolazioni centrali e locali rappresentando un ulteriore passo avanti nella tutela del paesaggio. Nell’AGP 15.1 si identificano le aggregazioni di immobili ed aree di valore paesaggistico n. 18, (RL 18A-Adamello e RL 18B-Ponte di Legno).

Tali aggregazioni non sono interferite dall'opera in progetto.

L'aggregazione comprende 8 provvedimenti di tutela ex art. 136 D.Lgs.42/2004. L'elenco dei provvedimenti di tutela compresi nell'aggregazione, comuni cui si riferiscono e codici identificativi sono riportati nel seguito per la RL 18A-Adamello; uno di questi beni è in comune di Edolo ma non interferisce con l'area di progetto.




Figura 1 estratto cartografia SITAP( <https://sitap.cultura.gov.it/> )

#### 1.4.2 Rete Ecologica Regionale (R.E.R.) e Rete Ecologica Provinciale (R.E.P.)

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PPR), riconosce la rete ecologica regionale come Infrastruttura Prioritaria per la Lombardia.

Il disegno definitivo della Rete Ecologica Regionale (R.E.R.) è stato approvato dalla Regione Lombardia attraverso la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, pubblicata sul BURL n.26, Edizione speciale del 28 giugno 2010.

Attualmente la Regione Lombardia prosegue il lavoro sulla Rete Ecologica nell'ambito della Azione A5 del progetto Life IP GESTIRE 2020. Nell'ambito dell'Azione A5 ("Pianificazione degli interventi necessari al ripristino della connessione ecologica a garanzia della coerenza di RN2000") del progetto Life Gestire 2020, sono state individuate 41 aree in Lombardia, all'interno delle quali gli studi condotti hanno identificato condizioni rilevanti per il prioritario rafforzamento delle connessioni ecologiche a garanzia e coerenza di Rete Natura 2000.



Tali aree sono state denominate Aree Prioritarie di Intervento (API) e sono state riconosciute con D.G.R. n. 2423 dell'11 novembre 2019.

La RER è costituita principalmente dalle seguenti componenti:

- tavola in scala 1:300.000;
- elaborati grafici (scala 1:25.000) nei quali è suddiviso il territorio regionale; l'area di pianura essendo il contesto più problematico è suddivisa in 99 settori in scala 1:25.000; l'ambito montano invece, ad esclusione di alcune aree abbastanza circoscritte, presenta un quadro di connettività ecologica ancora sufficientemente salvaguardato;
- il documento "Rete ecologica regionale e programmazione territoriale degli enti locali" fornisce indispensabili indicazioni per la composizione e la concreta salvaguardia della Rete nell'ambito dell'attività di pianificazione e programmazione.

La RER svolge una funzione di indirizzo per i Piani Territoriali di Coordinamento delle Province (PTCP); a sua volta ogni PTCP, in quanto strumento di maggior dettaglio, recepisce gli elementi della RER, li declina alla scala locale dettando gli indirizzi per la costruzione delle singole reti ecologiche comunali la cui elaborazione spetta ai comuni in sede di redazione del PGT o di sue varianti; per approfondimenti sulla rete ecologica provinciale si rimanda al successivo paragrafo relativo al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Brescia.

Secondo l'estratto della RER di seguito riportato, l'area di progetto ricade nell'ambito 146 della RER "Adamello", settore che comprende un vasto tratto di Alta Val Camonica e la bassa e media Valle di Corteno, valle laterale della Val Camonica.

Le azioni di riqualificazione previste sono:

- interventi di mitigazione degli effetti di degrado paesistico e ambientale durante la realizzazione delle opere;
- rimozione degli eventuali manufatti e interventi di riqualificazione paesistica nei casi di mancato risarcimento delle aree di cantiere;

mentre le azioni proposte per il contenimento del rischio sono:

- attività di monitoraggio e prevenzione per evitare il mancato risarcimento del cantiere;

L'opera, quindi, non è incompatibile con le indicazioni del PPR, salvo garantire il contenimento del degrado paesistico ambientale soprattutto in fase di realizzazione delle opere.

### **Rete Verde Regionale**

Il PTR 2021 e, nello specifico, il Progetto di Valorizzazione Paesaggistica (PVP) identifica la Rete Verde Regionale (RVR), normata dall'art. 39 della Disciplina del PVP:

1. Il PVP definisce, ed identifica nelle tavole di progetto PR 3.1 e PR 3.2, la RVR quale infrastruttura di progetto finalizzata alla ricomposizione e valorizzazione del paesaggio lombardo. La RVR ha l'obiettivo di garantire e rafforzare le condizioni di godimento, tutela e fruizione dei paesaggi rurali, naturalistici e storico culturali, anche con finalità di adattamento al cambiamento climatico; a tal fine,

riconosce e comprende sia contesti paesaggistici caratterizzati dalla presenza di elevati valori naturalistico/ambientali, rurali e storico/identitari, sia contesti territoriali connotati da situazioni di degrado o di pressione trasformativa del paesaggio.

2. La RVR identifica quali Elementi connettivi primari strutturanti il proprio progetto: i corridoi degli ecosistemi fluviali, la rete idrografica secondaria, la rete ciclabile regionale e la rete ciclabile secondaria, i tracciati di interesse storico culturale, i navigli ed i canali. Sono invece identificati quali Elementi sinergici alla realizzazione del proprio progetto: gli elementi di primo e secondo livello della Rete Ecologica Regionale (RER), il sistema delle aree protette, i laghi ed i bacini artificiali, i parchi urbani ed i giardini, i nuclei di antica formazione, che la RVR assume e/o connette secondo un criterio di continuità e coesione al fine di creare un sistema paesaggistico capace di favorirne e consolidarne le potenzialità.

3. La RVR costituisce il riferimento per l'elaborazione della Rete Verde Provinciale (RVP) e della Rete Verde Comunale (RVC) da svilupparsi nell'ambito dei rispettivi strumenti di pianificazione [...].

La RVR si integra e si relaziona con la Rete Ecologica Regionale (RER) comprendendo parte del sistema delle aree protette (Parchi e riserve nazionali e regionali, ZPS, ZSC, SIC e PLIS) al quale però associa anche un valore paesaggistico con modalità di indirizzo coordinate con gli strumenti di programmazione e gestione esistenti.

La RVR dell'Alta Val Camonica si snoda all'interno del sistema vallivo dell'Oglio interessando gli ambienti di fondo e media valle lungo il corso del fiume, con propaggini lungo le principali vallate laterali. La Rete intercetta tre importanti elementi del sistema ambientale d'ambito: il Parco Nazionale dello Stelvio a nord, il Parco Regionale dell'Adamello a est e la Riserva Naturale Valli di Sant'Antonio a sud-ovest. In corrispondenza dell'abitato di Edolo il disegno della RVR si amplia seguendo la morfologia della vallata e si dirama a ovest in corrispondenza della Val Corteno.

La RVR d'Ambito è contraddistinta dalla netta prevalenza degli ambiti naturalistici di manutenzione e valorizzazione, situati in corrispondenza dei versanti montani così come nel fondovalle, fino ai margini dei nuclei abitati. Le aree incluse nel disegno della Rete si distinguono anche per la presenza di alti valori storico-culturali dovuta alla diffusione di valori antropici riconducibili all'edificato storico dei borghi di mezza valle, al sistema delle chiese campestri, alle testimonianze della Grande Guerra o alla presenza di siti archeologici. Sui pendii più dolci dei versanti e a fondovalle si trovano alcuni ambiti rurali per lo più prativi, di cui valorizzare i valori naturalistici dovuti alla loro localizzazione. Gli elementi di rilievo storico-culturale della valle dell'Oglio richiedono interventi di valorizzazione del patrimonio storico architettonico, rifunzionalizzazione dell'edificato e controllo delle pressioni antropiche dovute ai flussi turistici.

Nello specifico, le connessioni paesaggistiche multifunzionali di potenziamento da realizzare lungo elementi connettivi primari della RVR per l'Alta Val Camonica sono:

- Incrementare le funzionalità della RVR lungo il torrente Arcanello in Valle di Viso, dal nucleo principale del comune di Ponte di Legno fino alla frazione di Case di Viso. L'intervento ricade in gran parte all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio e consiste nel potenziamento



connettivo-fruttivo del sentiero dell'Alta via Camuna e del percorso ciclabile della Via della Valcamonica, presente nel PTCP di Brescia.

- Incrementare le funzionalità della RVR lungo il torrente Remulo, dalle frazioni di fondovalle di Sonico in direzione dell'Adamello. L'intervento ricade in gran parte all'interno del Parco dell'Adamello e consiste nel potenziamento delle connessioni sentieristiche tra il corridoio dell'Oglio e l'Alta Via dell'Adamello, parte del Sentiero Italia.



Figura 2 Rete Verde Regionale (PVP 2021)

L'area di progetto è esterna alle perimetrazioni del piano. Il progetto non interferisce con i progetti specifici legati allo sviluppo della RVR previsti per l'AGP Alta Val Camonica.

### **1.4.3 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Brescia**

La L.R. 12/2005, all'art. 18, impone il PTCP come riferimento per la pianificazione locale prevedendo l'obbligo del rispetto della disciplina avente efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del P.G.T.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, come dispone la Legge Regionale n. 12 del 2005 "Legge per il governo del territorio", definisce gli obiettivi generali relativi all'assetto ed alla tutela del territorio provinciale connessi agli interessi di rango provinciale o sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale. Il PTCP è atto di indirizzo della programmazione socioeconomica della Provincia ed ha efficacia paesaggistico-ambientale.

Ai sensi dell'art. 2, comma 4, e 18, comma 2, della LR 12/2005 il PTCP ha efficacia di orientamento, indirizzo e coordinamento, fatte salve le disposizioni che ai sensi della stessa legge hanno efficacia prescrittiva prevalente e vincolante sugli atti di PGT (art. 2 comma 4 NTA PTCP).

Il Piano di coordinamento territoriale definisce gli indirizzi strategici di assetto del territorio a livello sovracomunale con riferimento all'assetto idrico, idrogeologico ed idraulico-forestale, agli aspetti di salvaguardia paesistico-ambientale. Fornisce agli uffici tecnici dei Comuni informazioni di primaria importanza per la pianificazione urbanistica comunale e costituisce uno strumento indispensabile di ausilio per effettuare verifiche di sostenibilità delle trasformazioni.

La Provincia di Brescia ha approvato il proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) il 21 Aprile 2004 con Delibera Consiglio Provinciale n.22. È stato poi avviato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35 del 07/11/2011 e con deliberazione di Giunta Provinciale n. 451 del 21/11/2011 il procedimento di revisione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e relativa Valutazione Ambientale Strategica (VAS). La Provincia di Brescia ha approvato il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) con Delibera di Consiglio n. 31 del 13 giugno 2014. Il piano è diventato efficace con la pubblicazione dell'avviso di definitiva approvazione sul BURL Serie Avvisi e concorsi n. 45 del 5 novembre 2014.

Il P.T.C.P. contiene:

- l'indicazione delle vocazioni generali del territorio;
- l'indicazione delle peculiarità proprie di ciascun ambito provinciale;
- il programma generale delle maggiori infrastrutture puntuali ed a rete di mobilità e la loro collocazione di massima;
- le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica, ed idraulico forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque.

Il P.T.C.P determina i criteri per la localizzazione di:

- aree da destinare al soddisfacimento di fabbisogni insediativi prevalentemente residenziali, non risolvibili a scala comunale;
- aree da destinare al soddisfacimento di fabbisogni prevalentemente produttivi tramite anche le aree industriali ed ecologicamente attrezzate di cui alla L.R. 1/2000;
- insediamenti per servizi pubblici a scala sovralocale;

- insediamenti di grandi strutture di vendita;
- insediamenti di sistemi turistici di livello provinciale.

La cartografia del P.T.C.P. illustra l'organizzazione territoriale di aspetti quali:

- salvaguardia dell'aspetto idrogeologico;
- qualità del paesaggio e dell'ambiente;
- corretto sviluppo insediativo e della mobilità.

In sintesi, il Piano si compone di una Relazione generale, delle Norme tecniche di attuazione e di una serie di elaborati cartografici. Nel seguito si riportano le tavole più significative della cartografia di Piano di riferimento che forniscono indicazioni specifiche per l'area in esame estratte dal documento di prefattibilità ambientale di Ferrovie Nord FNMGROUP.

Come evidente dagli estratti rappresentati nelle figure seguenti l'area di progetto è caratterizzata da un ambito produttivo urbano ed esterno a perimetrazioni di vincolo.



- AMBITI  
- Sistemi  
- Elementi

Legenda unificata ai sensi DGR 8/6421- Allegato I. alla Normativa di Piano del PTCP

#### 1) AMBITI DI PREVALENTE VALORE NATURALE

##### Sistema delle rilevanze geomorfologiche

- Crinali e loro ambiti di tutela
- Cordonii morenici, morfologie glaciali, morfologie lacustri
- Elementi sommitali dei cordoni morenici del Sebino e del Garda
- Terrazzi naturali
- Terrazzi fluviali
- Rilievi isolati della pianura

##### Sistema dell'idrografia naturale

- Aree idriche e laghetti alpini
- Ghiacciai, nevai
- Reticolo idrico minore
- Corsi idrici principali: fiumi, torrenti e loro aree adiacenti

#### 2) AMBITI DI PREVALENTE VALORE STORICO E CULTURALE


##### Sistema dei siti di valore archeologico (art.23 NTA-PPR/art.71 NTA-PTCP)

##### Sistemi della viabilità storica (art.26 NTA -PPR)

- Rete ferroviaria storica
- Rete stradale storica principale
- Rete stradale storica secondaria

Figura 3 AMBITI, SISTEMI ED ELEMENTI DEL PAESAGGIO – PTCP.





**Siti patrimonio dell'Unesco (World Heritage Convention, 1972-PPR, art.23)**

- \* Arte Rupestre della Val Camonica
- ★ I luoghi del potere - I Longobardi in Italia
- Parchi d'arte rupestre della Valle Camonica- SITO UNESCO n°94
  - a) Parco Nazionale delle Incisioni Rupestri e Parco Archeologico Nazionale dei Nassi di Cemmo, Capo di Ponte
  - b) Riserva Naturale delle Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo
  - c) Parco Archeologico Comunale di Seradina-Bedolina, Capo di Ponte
  - d) Parco Comunale di Sellero
  - e) Parco pluritematico del "Coren de le Fate", Sonico
- ▨ Buffer zone-Parchi d'arte rupestre Valle Camonica
- ▨ Siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino
  - a) La Mareschina Tafella, Sirmione
  - b) Lavagnone, Desenzano del Garda e Lonato del Garda
  - c) Lucone, Polpenazze del Garda
  - d) Lugana Vecchia, Sirmione
  - e) San Siro - Gabbiano, Manerba del Garda
  - f) West Garda - La Fabbria, Padenghe sul Garda
- ▨ Buffer zone-Siti archeologici

#### Legenda

**Ambiti, aree, sistemi ed elementi assoggettati a specifica tutela dal codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs.42/2004)**

- Beni di interesse storico-architettonico (D.Lgs. 42/2004 art.10 e 116; ex L.1089/39)
- Beni di interesse archeologico (D.Lgs. 42/2004 art.10; ex L.1089/39)
- Bellezze individue (D.Lgs. 42/2004 art.136, comma 1, lettere a e b, e art. 157; ex L.1497/85)
- ▨ Bellezze d'insieme (D.Lgs. 42/2004 art. 136, comma 1, lettere c e d, e art.157; ex L. 1497/85)
- ▨ Territori contigui ai laghi (D.Lgs 42/2004 art. 142, comma 1, lettera b; ex L.431/85)
- ▨ Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relativo sponde (D.Lgs. 42/2004 art. 142, comma 1, lettera c; ex L.431/85)
- ▨ Parchi regionali (D.Lgs. 42/2004 art. 142, comma 1 lettera f; ex L.431/85)
- ▨ Riserve regionali (D.Lgs. 42/2004 art. 142, comma 1, lettera f; ex L.431/85)
- ▨ Foreste e boschi (D.Lgs 42/2004 art. 142, comma 1, lettera g; ex L.431/85)
- ▨ Territori alpini ed appenninici (D.Lgs 42/2004 art. 142, comma 1, lettera d; ex L.431/85)
- ▨ Ghiacciai (D.Lgs 42/2004 art. 142, comma 1, lettera e; ex L.431/85)
- ▨ Zone umide (D.Lgs 42/2004 art. 142, comma 1, lettera i; ex L.431/85)
- ★ Parchi archeologici (D.Lgs 42/2004 art. 142, comma 1, lettera m; ex L.431/85)

#### Sistema delle aree protette

- ▨ Parchi naturali istituiti (L.394/91)
- ▨ Parchi Locali di Interesse Sovracomunale riconosciuti (L.R.86/83)
- ▨ Monumenti naturali

#### Ambiti, aree, sistemi ed elementi assoggettati a specifica tutela della pianificazione paesaggistica Regionale

- ▨ Infrastruttura idrografica artificiale della pianura (PPR, art.21, cc.4-5-6)
- ▨ Geositi (PPR, art.22)
- ▨ Ambiti di criticità (PPR, Indirizzi di tutela-Parte III)
- ▨ Ambiti ad elevata naturalità (PPR, art.17)
- ▨ Ambiti di tutela dello scenario lacuale (PPR, art.19)
- ▨ Laghi (PPR, ART.19)
- ▨ Centri e nuclei storici (PPR, art.25)
- ▨ Belvedere, visuali sensibili, punti di osservazione del paesaggio lombardo (art.27 c.4 PPR)

Figura 4 RICOGNIZIONE DELLE TUTELE E DEI BENI PAESAGGISTICI E CULTURALI- PTCF.

#### 1.4.4 Piano di Governo del Territorio del Comune di Edolo

Il Piano di Governo del Territorio (PGT) del comune di Edolo è stato approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 23 del 16 giugno 2017. Il PGT si compone di un Documento di Piano (DP), di un piano delle Regole (PdR) e di un Piano dei Servizi (PdS). È stata adottata la 2<sup>a</sup> Variante puntuale al P.G.T. 14/02/2023. Si riportano di seguito i commenti rispetto a questi ultimi documenti aggiornati.




Figura 5 l'area di progetto è inserita nell'ambito di paesaggio di "Aree Urbanizzate" nel quadro di Paesaggio dp A08b.

Inoltre l'area è classificata nelle cartografie relative a:

- dpA10 Paesaggio Urbano: "aree produttive"
- dpA16 Trasporto Pubblico locale: "aree produttive"
- dpP03 Consumo di Suolo: "area urbana consolidata"

Pertanto si può concludere che l'opera è compatibile con lo strumento di governo del territorio.



## 1.5 Vincoli e tutele

### 1.5.1 Patrimonio culturale (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)

Ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio", il patrimonio culturale è costituito dai beni paesaggistici e dai beni culturali. In particolare, sono definiti "beni paesaggistici" gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge. Sono invece "beni culturali" le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.




Figura 6 carta dei vincoli.

Come evidente dalla figura precedente l'area è esterna alla perimetrazione di Beni paesaggistici.

#### 1.5.1.1 Beni paesaggistici (art. 136 e 142)

La Parte terza del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. raccoglie le disposizioni sulla tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici.

Il Codice definisce che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha il compito di individuare le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione (art.145).

Le Regioni devono assicurare l'adeguata protezione e valorizzazione del paesaggio, tramite l'approvazione di piani paesaggistici (o piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici) estesi a tutto il territorio regionale e non solo, sulle aree tutelate ope legis, in attesa dell'approvazione del piano (articolo 142), e sulle località dichiarate di notevole interesse pubblico, come prescriveva il Testo Unico (Decreto Legislativo numero 490 del 29 ottobre 1999). Le previsioni dei piani paesaggistici sono, quindi, cogenti per gli strumenti urbanistici di Comuni, Città metropolitane e Province e sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, che devono essere adeguati entro due anni dall'entrata in vigore del Decreto. Il Codice attribuisce al piano paesaggistico un triplice contenuto: conoscitivo, prescrittivo e propositivo.

Il Codice prevede inoltre che Regioni e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo stipulino accordi per l'elaborazione d'intesa dei piani paesaggistici o per la verifica e l'adeguamento dei piani paesaggistici già approvati ai sensi dell'articolo 149 del Testo Unico.

Ai sensi dell'art. 136, comma 1 sono sottoposti a vincolo:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del Codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Ai sensi dell'art. 142, comma 1 sono inoltre sottoposti a vincolo:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;



- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico.

Per la definizione del regime vincolistico si è fatto riferimento alle banche dati della Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali<sup>1</sup>, in particolare il S.I.T.A.P., Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico, banca dati a riferimento geografico su scala nazionale per la tutela dei beni paesaggistici, nella quale sono catalogate le aree sottoposte a vincolo paesaggistico dichiarate di notevole interesse pubblico dalle Leggi 1497/1939 e 431/1985, oggi ricomprese nel Decreto Legislativo 42/2004 (Parte Terza, Titolo I, articolo 142). Oltre al SITAP è stata consultata anche la banca dati del Geoportale della Regione Lombardia. Contribuisce, infine, alla definizione del regime vincolistico la cartografia del PTCP di Brescia.

Il quadro generale del contesto vincolistico in cui va ad inserirsi il progetto in esame è rappresentato nella figura precedentemente mostrata “carta dei vincoli”.

#### *1.5.1.2 Beni culturali (art. 10)*

Il patrimonio nazionale di “beni culturali” è riconosciuto e tutelato dal D. Lgs. 42/2004. Ai sensi degli articoli 10 e 11, sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

Sono soggetti a tutela tutti i beni culturali di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli Enti pubblici territoriali, di ogni altro Ente e Istituto pubblico e delle Persone giuridiche private senza fini di lucro sino a quando l’interesse non sia stato verificato dagli organi del Ministero. Per i beni di interesse architettonico, storico, artistico, archeologico o etnoantropologico tale verifica viene effettuata dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici.

Sono altresì soggetti a tutela i beni di proprietà di persone fisiche o giuridiche private per i quali è stato notificato l’interesse ai sensi della L. 364 del 20/06/1909 o della L. 778 del 11/06/1922 (“Tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico”), ovvero è stato emanato il vincolo ai sensi della L. 1089 del 01/06/1939 (“Tutela delle cose di interesse artistico o storico”), della L. 1409 del 30/09/1963 (relativa ai beni archivistici: la si indica per completezza), del D. Lgs. 490 del 29/10/1999 (“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”) e infine del D. Lgs. 42/2004.

Rientrano dunque in questa categoria anche i siti archeologici per i quali sia stato riconosciuto, tramite provvedimento formale, l'interesse culturale.

Con il fine di individuare l'eventuale presenza nell'area vasta di analisi di beni culturali si è fatto riferimento alle banche dati del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, in particolare "VINCOLI in RETE"<sup>2</sup>, nelle quali sono catalogate le aree e i beni sottoposti a vincolo culturale, ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004, oltre che i contenuti degli strumenti di Pianificazione territoriale e paesaggistica precedentemente analizzati.

Oltre a questi è stato considerato anche il sito <http://www.archeologica.lombardia.beniculturali.it/>.

Viene di seguito riportato l'elenco dei beni vincolati con Decreto Ministeriale presenti nel Comune di Edolo:

- Edolo - Casa Zuelli, via Cesare Battisti, 46 - D.M.10/02/1912;
- Edolo - Chiesa S. Giovanni Battista - D.M.10/02/1912
- Mù - Chiesa S. Maria Nascente (Pieve), con canonica e campanile - D.M.14/02/1914
- Edolo - Edificio tra P.zza Nicolini e P.zza San Giovanni;
- Edolo - Ex caserma Guardia di Finanza, Via Cesare Battisti (ex carcere);
- Edolo - Casa Calvi;
- Vico - Chiesa di S. Sebastiano e Rocco - D.M.08/05/1914;
- Vico - Casa Perlotti e relative pertinenze;
- Edolo - Palazzine Le Bottarelli;
- Edolo - Palazzo in Via Porro, 34.



Figura 7 beni culturali.

Non si rilevano specifici beni appartenenti al suddetto regime di tutela interferenti con l'area di progetto.

## 1.5.2 Sistema delle aree protette e/o tutelate

### 1.5.2.1 Aree protette

La Legge n. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" (suppl. n.83 - G.U. n.292 del 13.12.1991) ha definito la classificazione delle aree naturali protette, ne ha istituito l'Elenco ufficiale e ne ha disciplinato la gestione. Attualmente il sistema nazionale delle aree naturali protette è classificabile come:

- **Parchi nazionali.** Sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici; una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.
- **Parchi naturali regionali e interregionali.** Sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali

ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli

asseti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

- **Riserve naturali.** Sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati.
- **Zone umide di interesse internazionale.** Sono costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri e che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar.
- **Altre aree naturali protette.** Sono aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti.

In Regione Lombardia, la Legge Regionale 17 novembre 2016, n. 28 “Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio” fornisce indicazioni sul sistema delle aree protette sul territorio lombardo.

Le aree protette presenti nell'area di indagine nell'intorno dell'opera sono riportate nella seguente figura.

- Parchi locali di interesse sovracomunale, Parco del fiume Ogliolo di Edolo ad una distanza verso SUD ed OVEST di circa 100 metri.
- Parco dell'Adamello a circa 1,4 km in direzione EST.






Figura 8 estratto dal geoportale Aree Protette di Regione Lombardia.

L'opera in progetto non interferisce direttamente con nessuna area protetta.

#### 1.5.2.2 Rete Natura 2000

La Direttiva Europea n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata Direttiva "Habitat", prevede la creazione della Rete Natura 2000. "Natura 2000" è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una «rete») di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa e in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della Direttiva "Habitat". Tali aree sono denominate Siti d'Importanza Comunitaria (SIC). La Direttiva Habitat ha creato per la prima volta un quadro di riferimento per la conservazione della natura in tutti gli Stati dell'Unione. In realtà, però, non è la prima direttiva comunitaria che si occupa di questa materia. È del 1979 infatti un'altra importante direttiva, che si integra all'interno delle previsioni della direttiva Habitat, la cosiddetta Direttiva "Uccelli" (79/409/CEE, sostituita integralmente dalla versione codificata della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009). Anche questa prevede da una parte una serie di azioni per la conservazione di numerose specie di uccelli, indicate negli allegati della direttiva stessa, e dall'altra, l'individuazione da parte degli Stati membri dell'Unione di aree da destinarsi alla loro conservazione, le cosiddette Zone di Protezione Speciale (ZPS). Qualunque progetto interferisca con un'area Natura 2000 deve essere sottoposto a "Valutazione di Incidenza" secondo l'Allegato G della Direttiva stessa.

Lo Stato italiano, nella sua normativa nazionale di recepimento della direttiva Habitat3 ha previsto alcuni contenuti obbligatori della relazione per la valutazione di incidenza di piani e progetti ed ha specificato quali piani e progetti devono essere soggetti a valutazione di incidenza e quali ad una vera e propria Valutazione Ambientale, da redigere secondo la normativa comunitaria e nazionale. L'individuazione dei siti da proporre è stata realizzata in Italia dalle singole Regioni e Province autonome, le attività sono finalizzate al miglioramento delle conoscenze naturalistiche sul territorio nazionale e vanno dalla realizzazione delle check-list delle specie alla descrizione della trama vegetazionale del territorio, dalla realizzazione di banche dati sulla distribuzione delle specie all'avvio di progetti di monitoraggio sul patrimonio naturalistico, alla realizzazione di pubblicazioni e contributi scientifici e divulgativi.

L'area del progetto non interessa direttamente nessun sito appartenente alla Rete Natura 2000.

Il sito Natura 2000 piu' prossimo all'area di progetto è in direzione EST-NORD/EST la IT2070002 ZSC 'Monte Piccolo - Monte Colmo' distante circa 3 km in linea d'aria. Mentre in direzione EST-SUD/EST la ZPS 'Parco Naturale Adamello' IT2070401 distante circa 3,5 km in linea d'aria.




Figura 9 estratto dal geoportale nazionale <http://www.pcn.minambiente.it/viewer/> Rete Natura 2000.

## **2 DESCRIZIONE DEL CONTESTO PAESAGGISTICO**

### **2.1 Premessa**

Il paesaggio, in particolar modo quello italiano, è frutto di un delicato equilibrio di elementi naturali e elementi “costruiti”, in cui alla morfologia dei luoghi e alle loro caratteristiche ambientali si sono sovrapposti i segni che l’uomo vi ha lasciato nel corso dei secoli, quali testimonianza degli usi e delle attività che vi ha svolto, in relazione all’assetto sociale, economico e culturale delle diverse epoche.

Per questo stretto legame con l’organizzazione che l’uomo imprime al territorio per soddisfare i propri bisogni di vita e relazione, il paesaggio è una realtà in continua evoluzione, lenta o repentina a seconda delle forze e degli equilibri che si determinano.

Proprio per tale motivo una corretta lettura del paesaggio non solo deve riuscire ad individuare le permanenze che ne testimoniano l’evoluzione storica, ma deve altresì riuscire a delineare quali siano le tendenze evolutive, per poter controllare la qualità delle trasformazioni in atto, affinché i nuovi segni, che verranno a sovrapporsi sul territorio, non introducano elementi di degrado, ma si inseriscano in modo coerente con l’intorno.

Come evidenziato dallo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo e dalla Convenzione Europea per il Paesaggio, la differente caratterizzazione paesaggistica dei territori europei costituisce una ricchezza da salvaguardare. L’identità e la riconoscibilità paesaggistica rappresentano un elemento fondamentale della qualità dei luoghi dell’abitare e sono direttamente correlate con la qualità di vita delle popolazioni.

La Convenzione Europea per il Paesaggio evidenzia, invece, che tutto il territorio è anche paesaggio in continua modificazione. Sebbene le trasformazioni del paesaggio non possano essere evitate, devono essere comunque guidate in modo consapevole, ossia, chiaramente orientate e coerentemente gestite; questo non solo per contestualizzare paesaggisticamente gli interventi, ma anche per valorizzare al meglio le caratteristiche e le potenzialità paesistiche locali, quali elementi di competitività territoriale e possibile punto di partenza per l’individuazione di strategie di sviluppo sostenibile.

Per affrontare in tali termini il tema è necessario partire da una visione integrata, capace di interpretare l’evoluzione del paesaggio, in quanto sistema unitario, nel quale le componenti, ecologica e naturale, interagiscono con quella insediativa, economica e socio-culturale.

Come evidente dalla figura seguente l’area di progetto è perimetrata in un contesto di “Insediamento Produttivo”.






Figura 10 carta del contesto.



## 2.2 Caratterizzazione paesaggistica di area vasta

L'area di indagine appartiene all'ambito geografico dei Paesaggi della Lombardia "Val Camonica", nella provincia di Brescia.

La Val Camonica corrisponde al corso alpino e prealpino dell'Oglio ed è suddivisa in tre porzioni: la bassa, dall'orlo superiore del Sebino a Breno; la media, da Breno a Edolo e l'alta, da Edolo al Passo del Tonale. L'area d'interesse rientra nella porzione dell'alta valle che va da Edolo al Passo del Tonale e racchiude al suo interno la parte lombarda del Gruppo dell'Adamello e del Baitone.

La Valle Camonica presenta un'estensione di circa 80 km, da Pisogne al Passo del Tonale e comprende diversi ambienti (insubrici, prealpini e alpini), che il fiume Oglio raccorda in un unico solco; formato il lago d'Iseo, il fiume continua poi il suo corso fino al Po per una lunghezza complessiva di 280 km e un bacino di 6.650 km<sup>2</sup>.

I caratteri del paesaggio mutano profondamente lungo il corso dell'Oglio.; le zone a quote superiori, dall'aspetto alpino, sono dominate da rocce, ghiacciai, nevai e versanti boscati dell'alta valle, mentre scendendo di quota predominano le tipologie forestali nella media valle. Il manto vegetale si presenta, infatti, molto articolato, nel quale, a secondo della quota e dell'esposizione, sono presenti tutti gli orizzonti botanici.

Dal punto di vista vegetazionale, il territorio comprende infatti una notevole varietà di tipologie ambientali e floristiche. Alle quote superiori si rileva la presenza di formazioni pioniere di ontano verde e di cespuglieti d'alta quota che continuano sopra queste quote con praterie alpine, sino al limite estremo della vegetazione.

Scendendo, sulle pendici dei solchi vallivi dominano popolamenti di abete rosso, peccete montane e subalpine, lariceti, mentre alle quote inferiori si incontrano cedui in differenti fasi evolutive, che hanno colonizzato prati e pascoli abbandonati, boschi misti di latifoglie e conifere, mentre, risalendo le pendici, si rileva la predominanza del castagno e delle resinose e, nelle aree di fondovalle, di formazioni forestali che necessitano di ambienti più umidi e freschi quali gli Acero-frassineti e gli Acero-tiglieti.

L'allargamento del solco vallivo aumenta le vocazioni insediative e il fondovalle presenta una maggior antropizzazione, con rilevanti fenomeni espansivi, sia di carattere residenziale, sia di carattere commerciale o produttivo.

Nella zona di fondovalle il paesaggio agrario si presenta composto sui conoidi, terrazzato sui versanti e ritagliato dai boschi.

Il paesaggio storico della valle è legato soprattutto al periodo preistorico, poiché la Valle Camonica è caratterizzata dalla presenza di incisioni rupestri e per tale ragione è inserita nella Unesco World Heritage List: è infatti presente il Sito Unesco n.94 "Arte rupestre della Valle Camonica".

Notevoli elementi di spicco, per la loro collocazione strategica, sono le torri e i castelli sulle emergenze dei versanti, così come le chiese e gli oratori rappresentavano fulcri di riferimento e di aggregazione per le popolazioni locali che abitavano su territori molto vasti.

Dal punto di vista naturalistico, l'area della Val Camonica include entro il suo territorio la porzione più meridionale del Parco Nazionale dello Stelvio, il Parco Regionale dell'Adamello, la Riserva Naturale Regionale dei Boschi del Giovetto di Paline (comune di Borno) e la Riserva Naturale Regionale delle Valli di S. Antonio (Val Brandet e Valle di Campovecchio), oltre a numerosi siti appartenenti alla Rete Natura 2000.

Con specifico riferimento all'area di indagine, dal punto di vista paesaggistico si riscontra la presenza di estese superfici boscate sui versanti delle valli; all'interno poi dell'omogeneità visiva delle estese coperture boschive, le porzioni di prato e pascolo sono un elemento paesaggistico di grande rilievo. Oltre a individuare la sede, periodica o stabile, dell'insediamento umano, esse contribuiscono a diversificare i caratteri del paesaggio di versante, individuando anche le aree di più densa colonizzazione montana.

La presenza idrica legata a fiumi e torrenti rappresenta un'altra caratteristica di queste aree, poiché i corpi idrici sono gli elementi fisici predominanti dei larghi fondovalle alpini, caratterizzando l'assetto geomorfologico locale. Nelle alte valli e in quelle secondarie hanno carattere torrentizio delineando un solco, più o meno escavato e dove si accentuano i caratteri di naturalità con prerogative ambientali di grande pregio.

Molti centri abitati sono localizzati a cavallo dei corsi d'acqua, ma in punti preordinati allo sbocco di vallate laterali, spesso per sfruttarne l'energia, e con una disposizione planimetrica quasi mai simmetrica sulle due sponde. Sovente, in passato, un unico ponte in pietra permetteva la connessione fra le due parti dell'abitato, come nel caso di Edolo.

L'abitato di Edolo è localizzato in un luogo strategico dal punto di vista infrastrutturale, in quanto luogo di confluenza tra la Valle Camonica e la Valle Corteno e dell'Aprica, quale luogo di snodo del traffico da e verso il Trentino, la Valtellina e i capoluoghi di Brescia e Bergamo.

La ferrovia storica Brescia–Edolo fu realizzata in quattro tronchi tra la fine dell'Ottocento e la prima decade del Novecento:

- il primo tronco Brescia–Iseo, di km 23,786, fu aperto all'esercizio il 21 giugno 1885;
- il secondo e terzo tronco Iseo–Pisogne e Pisogne–Breno, di km 21,644 e km 24,585, vennero inaugurati nel 1907, rispettivamente l'8 luglio e il 30 dicembre;
- il quarto ed ultimo tronco Breno–Edolo, il più lungo con 30,655 km di lunghezza, fu aperto il 4 luglio 1909.

Scendendo più a scala locale, il territorio di Edolo presenta caratteristiche naturali per la maggior parte della superficie comunale. Il paesaggio agrario risulta invece meno esteso e caratterizzato da fenomeni di abbandono, dismissione e/o riconversione delle destinazioni d'uso.

Il comune di Edolo ha una superficie di 89,40 km<sup>2</sup> e un'altimetria media del capoluogo di m 700 s.l.m., con un'escursione compresa tra i m 620 del letto del fiume Oglio sul confine meridionale e i m 3.539 della vetta dell'Adamello.

Diffusa è anche la presenza di laghi alpini, 9 dei quali sono localizzati sul territorio edolese; i più estesi sono localizzati nella Val d'Avio e comprendono i bacini idroelettrici semi artificiali costituenti

il “Sistema dell’Avio”, formato dai seguenti invasi: Laghetto d’Avio, Lago d’Avio, Lago Benedetto, Lago Venerocolo e Lago Pantano.

La risorsa idrica assume un’importanza notevole nel comune di Edolo e caratterizza il paesaggio locale con la presenza del grande bacino di pompaggio della centrale idroelettrica di Edolo, entrata in esercizio nel 1984, localizzato nella piana adiacente.

Il territorio comunale è delimitato e inciso da due importanti aste fluviali, quella del fiume Oglio che presenta, prima del centro abitato di Edolo, uno con sviluppo nord-sud e quella del torrente Ogliolo, con sviluppo est-ovest e che si immette nel fiume Oglio in prossimità del confine comunale di Sonico. Idrograficamente il territorio è caratterizzato da numerosi altri alvei torrentizi che confluiscono nelle due aste fluviali principali.

### **2.3 Principali vicende storiche del territorio**

Le principali informazioni relative alle vicende storiche del Comune di Edolo derivano da una approfondita analisi condotta nel Documento di Piano del PGT di Edolo. La storia comunale parte dal periodo preromano e romano, attraversa il Medioevo e il periodo veneto, fino ad arrivare alle due guerre mondiali.

#### Periodo pre-romano

I primi insediamenti nel Comune di Edolo risalgono al periodo pre-romano: l’insediamento stabile più antico della zona, probabilmente di origine celtica, probabilmente era posto a Mù. Meno accreditata è l’origine ligure dell’insediamento (1200 a.C.)

La Valle Camonica venne conquistata dai romani nel 16 a.C., che posero come centro politico ed amministrativo l’attuale Civitas, con teatro, anfiteatro e terme.

A Edolo, lungo la Via Valeriana, nei pressi del guado sul fiume Oglio, fu costruita una stazione di posta, all’incrocio di importanti vie di collegamento dirette verso i passi del Mortirolo, del Gavia, del Tonale, del Montozzo, di Guspessa e dell’Aprica.

#### Medioevo

Nonostante la tradizione pagana fosse ancora viva intorno al secolo VIII sorse a Mù una delle prime pievi cristiane della Valle Camonica, centro di riferimento non solo religioso ma anche politico e amministrativo.

Nel 774 Carlo Magno donò tutta la valle al Monastero di S. Martino di Tours che per secoli si occupò della bonifica dei terreni paludosi della valle.

Successivamente, il controllo politico, economico e amministrativo dei territori di Mù e Edolo, (compresa la rocca costruita a Mù) passò al vescovo di Brescia, che diventò Duca della Valle Camonica.

Nel XIII secolo la rocca passò sotto la potente famiglia dei Federici, a capo della fazione ghibellina.

Nel Trecento i Federici si allearono ai Visconti di Milano e vennero ricompensati con la concessione dei pedaggi applicati all'attraversamento del Ponte Alto, che fino ad allora erano incassati dal vescovo di Brescia.

Nel XIV secolo si costituirono poi le Vicinie di Mù ed Edolo, associazioni volontarie che amministravano i beni delle famiglie insediate da molto tempo nel territorio comunale, risolvendo problemi importanti inerenti i diritti di pascolo, di acque e di passaggio.

#### Periodo veneto

La Repubblica Veneta conquistò in seguito la Valle Camonica nella prima metà del Quattrocento, privando i Federici di ogni potere politico e giurisdizionale. In questo periodo Edolo acquistò, una grande importanza economica e strategica per la sua posizione di confine, testimoniata dalla presenza di diversi manufatti produttivi quali i mulini e le segherie e dalla costruzione di nuove abitazioni civili e dimore signorili.

Nel 1510 gli inquisitori domenicani portarono al rogo una sessantina di “streghe” in tutta la valle, mentre nel Seicento una serie di carestie, alluvioni, pestilenze, tra cui la peste nel 1630 interferirono con la crescita della popolazione.

#### Dal periodo risorgimentale alla seconda guerra mondiale

Tra il 1797 e il 1800 si fronteggiarono nel territorio l'esercito francese e quello austriaco e nel 1801 la Valle Camonica venne annessa alla provincia di Bergamo, che portò Edolo a diventare il capoluogo di uno dei tre Cantoni in cui la valle venne divisa.

Nel 1814 il Congresso di Vienna decretò la scomparsa della Repubblica Veneta e la Valle Camonica fu quindi annessa all'Austria. È in questa fase, nella seconda metà dell'Ottocento che si verifica la realizzazione di molte importanti opere e infrastrutture in Valle Camonica, tra cui l'apertura di una nuova e più ampia strada di collegamento tra Edolo e il passo dell'Aprica (1860), la costruzione del nuovo ponte tra Edolo e Mù, che si aggiungerà all'antico Ponte Alto (1836) e nel 1909 l'inaugurazione della ferrovia Brescia-Iseo-Edolo (1909), con una stazione di arrivo e smistamento collocata nella periferia sud di Edolo.

Durante il primo conflitto mondiale Edolo fu inoltre centro di comando e di smistamento di truppe e servizi e divenne il fulcro vitale per le truppe impegnate nel vicino fronte dell'Adamello; anche durante il secondo conflitto mondiale Edolo fu sede di comandi dell'esercito regolare e, dopo l'8 settembre 1943, delle SS.

## **2.4 Elementi di pregio e di rilevanza storico culturale**

A titolo di esempio si mostra di seguito le caratteristiche del bene vincolato da Decreto Ministeriale più prossimo all'area di progetto che risulta in direzione EST a circa 300 metri “Palazzine Le

Bottarelli” costituite da un complesso in stile liberty vicino alla stazione ferroviaria, affacciante su P.le Battaglione ad Edolo.

Non si segnala, inoltre, alcuna interferenza con i beni culturali vincolati ai sensi dell’art 10 del D.Lgs. 42/2004 la cui presenza è rilevata nel Comune di Edolo.

Il Piano di Gestione del sito UNESCO n.94 “Arte Rupestre della Valle Camonica” contiene l’elenco dei 182 siti della Valle Camonica con arte rupestre al momento conosciuti. L’Alta Valle Camonica presenta 182 dei siti individuati di cui 11 nel territorio di Edolo. Anche in merito ai “siti di arte rupestre” si può escludere interferenza con il progetto.

## **2.5 Elementi di pregio e di rilevanza naturalistico-ambientale**

Sono di seguito riportate le principali caratteristiche paesaggistiche e territoriali dell’area di indagine, sulla base di una classificazione basata su ambiti e sistemi, come definiti dal P.T.C.P della Provincia di Brescia.

Gli ambiti si suddividono in:

- ambiti a prevalente valore naturale;
- ambiti di prevalente valore storico e culturale;
- ambiti di prevalente valore simbolico sociale;
- ambiti di prevalente valore fruitivo e visivo percettivo.

Per ogni ambito di interesse sono stati identificati i principali sistemi di riferimento presenti nell’area di progetto, ad eccezione degli ambiti di prevalente valore simbolico e sociale, di cui non ne è stata identificata la presenza.

La categoria comprende i corsi d’acqua naturali, le aree relative agli alvei e ai paleoalvei, a morfologia delimitata da scarpate alluvionali o dalle superfici inclinate da terrazzamenti e a morfologia pianeggiante dove sono presenti arginature. Appartengono a tale categoria i torrenti ed i corsi d’acqua.

L’area di interesse è prossima ai sistemi dell’idrografia naturale relativi all’elemento “corsi idrici principali: fiumi, torrenti e loro aree adiacenti”, nei pressi la fascia fluviale del fiume Oglio vincolati ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c del D.Lgs.42/2004 e s.m.i.

L’ambito di prevalente valore storico e culturale comprende in particolare il Sistema dell’organizzazione del paesaggio agrario tradizionale, il Sistema della viabilità storica, il Sistema dei centri e dei nuclei urbani e il Sistema fondamentale della struttura insediativa storica di matrice urbana. Di interesse per l’area di progetto è il Sistema della viabilità storica e dei centri urbani.



Il sistema della viabilità storica costituisce la struttura relazionale dei beni storico-culturali per la presenza di elementi a sviluppo lineare, che permette di collegare il sistema di permanenze insediative strettamente interrelate. I tracciati viari, che spesso coincidono con percorsi di elevato valore panoramico, sono la testimonianza della rete di connessione del sistema urbano storico e consentono di determinare punti di vista privilegiati con il contesto naturale o agrario. Il Sistema della viabilità storica dell'area di indagine in particolare comprende sia la rete stradale storica principale che la rete stradale storica secondaria.

L'area di progetto è prossima al termine del "Tracciato d'interesse storico culturale Ferrovia Brescia-Iseo-Edolo" ad una distanza circa 400 metri.

Per quanto concerne il sistema dei centri e dei nuclei urbani, si rileva la presenza dell'abitato di Edolo relativo all'area di progetto. L'area di progetto è localizzata a sud est in un ambito antropizzato e caratterizzato dalla presenza di fabbricati ad uso artigianale ed industriale.



*Figura 11 area urbanizzata di via industriale.*

### **3 VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA**

#### **3.1 Metodologia**

La principale finalità di un'analisi del paesaggio, oltre a riuscire a leggere i segni che lo connotano, è quella di poter controllare la qualità delle trasformazioni in atto, affinché i nuovi segni, che verranno a sovrapporsi sul territorio, non introducano elementi di degrado, ma si inseriscano in modo coerente con l'intorno. L'inserimento di nuove opere, o la modificazione di opere esistenti, inducono riflessi sulle componenti del paesaggio e sui rapporti che ne costituiscono il sistema organico e ne determinano la sopravvivenza e la sua globalità. Ogni intervento di trasformazione territoriale contribuisce a modificare il paesaggio, consolidandone o destrutturandone relazioni ed elementi costitutivi, proponendo nuovi riferimenti o valorizzando quelli esistenti.

L'impatto che l'inserimento di nuove opere produrrà all'interno del sistema paesaggistico sarà più o meno consistente, in funzione delle loro specifiche caratteristiche (dimensionali, funzionali) e della maggiore o minore capacità del paesaggio di assorbire nuove variazioni, in funzione della sua vulnerabilità.

Per la valutazione dei potenziali impatti sul paesaggio del progetto in esame sono state quindi effettuate indagini di tipo descrittivo e percettivo. Le prime indagano i sistemi di segni del territorio dal punto di vista naturale, antropico, storico-culturale, mentre quelle di tipo percettivo sono volte a valutare la visibilità dell'opera.

Le principali fasi dell'analisi condotta sono le seguenti:

- individuazione degli elementi morfologici, naturali e antropici eventualmente presenti nell'area di indagine considerata attraverso l'analisi della cartografia;
- descrizione e definizione dello spazio visivo di progetto e analisi delle condizioni visuali esistenti;
- definizione e scelta dei recettori sensibili all'interno del bacino di intervisibilità;
- valutazione dell'entità degli impatti sul contesto visivo e paesaggistico, con individuazione di eventuali misure di mitigazione e/o compensazione degli impatti.


#### **3.2 Definizione dell'ambito potenzialmente impattato**

Al fine di cogliere le potenziali interazioni che una nuova opera può determinare con il paesaggio circostante, è necessario, oltre che individuare gli elementi caratteristici dell'assetto attuale del paesaggio, riconoscerne le relazioni, le qualità e gli equilibri, nonché verificare i modi di fruizione e di percezione da parte di chi vive all'interno di quel determinato ambito territoriale o di chi lo percorre.

Per il raggiungimento di tale scopo, in via preliminare, è stato delimitato il campo di indagine in funzione delle caratteristiche dimensionali delle opere da realizzare, individuando, in via geometrica, le aree interessate dalle potenziali interazioni visive e percettive, attraverso una valutazione della loro intervisibilità con le aree di intervento.

La fase successiva la verifica della presenza nel bacino di intervisibilità di recettori particolarmente sensibili che costituiscono, per le loro caratteristiche di “fruibilità”, i punti di vista significativi dai quali è possibile valutare l’effettivo impatto delle opere sul paesaggio.

Come risultanza di questa valutazione di riportano le immagini di 4 punti di vista a distanza di circa 300 metri massimo come rappresentati in figura seguente.



*Figura 12 punti di vista.*





*Figura 13 punto di vista P1 – ante operam.*



*Figura 14 punto di vista P2 – ante operam.*



*Figura 15 punto di vista P3 – ante operam.*



*Figura 16 punto di vista P4 – ante operam.*

Come evidente dalle immagini mostrate l'area di progetto è praticamente classificabile per 2 dei tre punti di vista come a percettibilità bassa e visibilità nulla. Per il punto di vista 1 e 2 la percettibilità è media e visibilità parziale.



### 3.3 Valutazione degli impatti sul paesaggio

#### 3.3.1 Fase di cantiere

L'impatto delle fasi realizzative delle nuove opere sul contesto vedutistico e percettivo sarà limitato alla presenza temporanea di mezzi e macchine per le lavorazioni e per il sollevamento degli elementi dove saranno localizzare le aree di cantiere. I mezzi e macchinari, nonché le installazioni di cantiere, saranno costituiti da strutture temporanee aventi altezze ridotte, pertanto risulteranno visibili solo dalle aree immediatamente limitrofe alle aree interessate dalle lavorazioni.

Durante la fase di cantiere non si verificherà alcun impatto sui beni descritti e citati presenti in aree sempre distanti rispetto a quelle interessate dai lavori.

#### 3.3.2 Fase di esercizio

Le modificazioni sulla componente paesaggio indotte dalla realizzazione delle opere in progetto sono state valutate in merito a:

- trasformazioni fisiche dello stato dei luoghi, cioè trasformazioni che alterino la struttura del paesaggio consolidato esistente, i suoi caratteri e descrittori ambientali (suolo, morfologia, vegetazione, beni paesaggistici, ecc.);
- alterazioni nella percezione del paesaggio fruito ed apprezzato sul piano estetico.

Per quanto riguarda il primo punto le trasformazioni fisiche del paesaggio sono da ritenersi in generale poco significative in quanto:

- l'area di intervento è localizzata in ambito urbano in area produttiva;
- le nuove opere non avranno volumi e altezze che modificano il contesto;
- le aree di cantiere saranno ripristinate al termine dei lavori.

La valutazione dell'entità degli impatti generati fa riferimento alla seguente classificazione:

- impatto alto;
- impatto medio;
- impatto basso;
- impatto trascurabile;
- impatto nullo.

Tale classificazione tiene conto non solo della visibilità e della percepibilità dell'intervento dai punti di vista selezionati, ma anche delle peculiarità e dei livelli di fruizione del luogo presso il quale è stato considerato il punto di vista. Lo stato attuale paesaggistico relativi ai punti di vista mostrati definisce un contesto non sensibile rispetto al progetto in parola.

Punto di Vista	Valutazione impatto
P1	trascurabile
P2	trascurabile
P3	nullo
P4	nullo

## 4 CONCLUSIONI

Una volta individuati i caratteri morfologico-strutturali dell'area in cui si inserisce il progetto e analizzati gli elementi di tutela paesaggistico-ambientale presenti sul territorio in relazione alle caratteristiche del progetto ed alla loro sensibilità ad assorbire i cambiamenti, si può delineare l'impatto complessivo dell'opera sul contesto paesaggistico che la accoglierà.

La principale finalità di un'analisi del paesaggio, infatti, oltre a riuscire a leggere i segni che lo connotano, è quella di poter controllare la qualità delle trasformazioni in atto, affinché i nuovi segni che verranno a sovrapporsi sul territorio non introducano elementi di degrado, ma si inseriscano in modo coerente con l'intorno.

Dall'analisi condotta, si ritiene che complessivamente il progetto non comporti una modifica significativa del contesto attuale, che si valuta di trascurabile o nulla entità dell'impatto.

Per quel che concerne la fase di cantiere, le interazioni con l'aspetto visivo-paesaggistico e gli impatti eventualmente generati, anche in ragione della durata dei lavori e della frequentazione dei luoghi circostanti, possono essere considerati di bassa entità e reversibili al termine dei lavori.

Infine, data la natura dell'intervento analizzato, per quanto concerne la verifica di conformità alle prescrizioni contenute nei piani urbanistici e territoriali aventi valenza paesaggistica, la valutazione della coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica in essi definiti e, infine, la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo interferito, l'intervento risulta compatibile, oltre che coerente con gli strumenti di pianificazione, non sussistono vincoli specifici e non è richiesta pertanto autorizzazione paesaggistica.

Regione Lombardia ha approvato i criteri per la redazione dell'esame paesistico dei progetti di trasformazione del territorio lombardo riguarda la **definizione delle modalità per la determinazione della classe di sensibilità paesistica del sito e il grado di incidenza paesistica del progetto** (d.g.r. n. 11045 del 8 novembre 2002, pubblicata sul BURL n. 47, 2° Supplemento straordinario, del 21 novembre 2002), da utilizzare negli ambiti del territorio regionale non assoggettati a specifica tutela paesaggistica. Pertanto, per giungere alla definizione del livello di impatto paesistico del progetto ai sensi del D.G.R. 8 novembre 2002 – n. 7/11045 Approvazione «Linee guida per l'esame paesistico dei progetti» prevista dall'art. 30 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) approvato con d.c.r. 6 marzo 2001, n. 43749, è stata compilata specifica dichiarazione ed asseverazione secondo la specifica modulistica (versione 4.0 del 19/03/2024) a cura del progettista dell'intervento, di cui la presente relazione è da considerarsi allegato integrante.

## **APPENDICE 1. ESAME DI IMPATTO PAESISTICO**

Codice fiscale

***Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 08/11/2002, n. 7/11045***

## Codice Fiscale

(compresi tutti gli ulteriori immobili indicati nel modulo "ulteriori immobili oggetto del procedimento")

[illegible]

**DICHIARA E ASSEVERA**

☒ che la classe di sensibilità paesistica del sito è determinata dal Piano di Governo del Territorio (PGT)

Classe	
<input type="radio"/>	1 – sensibilità paesistica molto bassa
<input checked="" type="radio"/>	2 – sensibilità paesistica bassa
<input type="radio"/>	3 – sensibilità paesistica media
<input type="radio"/>	4 – sensibilità paesistica alta
<input type="radio"/>	5 – sensibilità paesistica molto alta

☐ che lo strumento urbanistico comunale non individua la classe di sensibilità paesistica del sito pertanto la stessa è determinata sulla base delle tabelle 1A e 1B di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 08/11/2002, n. 7/11045

*(da compilare solo se lo strumento urbanistico comunale non individua la classe di sensibilità paesistica del sito)*

Criteria di valutazione	Chiavi di lettura	SI	NO
<b>1. Sistemico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Appartenenza/congiuntà a sistemi paesistici di livello locale:</li> </ul>		
	- di interesse geo-morfologico	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	- di interesse naturalistico	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	- di interesse storico agrario	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	- di interesse storico-artistico	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	- di relazione (tra elementi storico-culturali, tra elementi verdi e/o siti di rilevanza naturalistica)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	▪ Appartenenza/congiuntà ad un luogo contraddistinto da un elevato livello di coerenza sotto il profilo tipologico, linguistico e dei valori di immagine	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

<b>2. Vedutistico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Interferenza con punti di vista panoramici</li> <li>▪ Interferenza/contiguità con percorsi di fruizione paesistico-ambientale</li> <li>▪ Interferenza con relazioni percettive significative tra elementi locali (verso la rocca, la chiesa, ecc.)</li> </ul>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>
<b>3. Simbolico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Interferenza/contiguità con luoghi contraddistinti da uno status di rappresentatività nella cultura locale (luoghi celebrativi o simbolici della cultura/tradizione locale)</li> </ul>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**tabella 1B**

*modi e chiavi di lettura per la valutazione della sensibilità paesistica del sito oggetto di intervento. Sintesi (Deliberazione della Giunta Regionale 08/11/2002, n. 7/11045)*

*(da compilare solo se lo strumento urbanistico comunale non individua la classe di sensibilità paesistica del sito)*

Criteri di valutazione	Valutazione ed esplicazione sintetica in relazione alle chiavi di lettura	Classe di sensibilità
<b>1. Morfologica/strutturale</b>		<input type="radio"/> Molto Bassa <input type="radio"/> Bassa <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Molto Alta
<b>2. Vedutistico</b>		<input type="radio"/> Molto Bassa <input type="radio"/> Bassa <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Molto Alta
<b>3. Simbolico</b>		<input type="radio"/> Molto Bassa <input type="radio"/> Bassa <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Molto Alta



Giudizio Complessivo	<div><div><input type="radio"/>1</div><div><input type="radio"/>2</div><div><input type="radio"/>3</div><div><input type="radio"/>4</div><div><input type="radio"/>5</div></div>
----------------------	--

Valori di giudizio complessivo da esprimersi in forma numerica secondo la seguente associazione tenendo conto delle valutazioni effettuate in riferimento ai tre modi di valutazione (tabella 1B), alle chiavi di lettura (tabella 1A) e in base alla rilevanza assegnata ai diversi fattori analizzati:

- 1 = Sensibilità paesistica molto bassa
- 2 = Sensibilità paesistica bassa
- 3 = Sensibilità paesistica media
- 4 = Sensibilità paesistica alta
- 5 = Sensibilità paesistica molto alta

**N.B. Nella colonna centrale indicare sinteticamente le motivazioni che hanno portato alla determinazione della classe di sensibilità. Tali valutazioni non potranno discostarsi dall'esito delle risposte ai quesiti compilate nella tabella 1A**

### Determinazione del grado di incidenza del progetto

tabella 2A			
criteri e parametri per determinare il grado di incidenza del progetto (Deliberazione della Giunta Regionale 08/11/2002, n. 7/11045)			
Criteri di valutazione	Rapporto contesto/progetto: parametri di valutazione	Incidenza	
		SI	NO
1. Incidenza morfologica e tipologica	▪ Alterazione dei caratteri morfologici del luogo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	▪ Adozione di tipologie costruttive più o meno affini a quelle presenti nell'intorno per le medesime destinazioni funzionali	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	▪ Alterazione della continuità delle relazioni tra elementi storico-culturali o tra elementi naturalistici	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
2. Incidenza linguistica: stile, materiali, colori	▪ Contrasto del progetto rispetto ai modi linguistici prevalenti nel contesto, inteso come intorno immediato	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
3. Incidenza visiva	▪ Ingombro visivo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	▪ Occultamento di visuali rilevanti	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
	▪ Prospetto su spazi pubblici	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
4. Incidenza ambientale	▪ Alterazione delle possibilità di fruizione sensoriale complessiva (uditiva, olfattiva) del contesto paesistico-ambientale	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
5. Incidenza simbolica	▪ Capacità dell'immagine progettuale di rapportarsi convenientemente con i valori simbolici attribuiti dalla comunità locale al luogo (importanza dei segni e del loro significato)	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

**tabella 2B**
*criteri e parametri per determinare il grado di incidenza del progetto (Deliberazione della Giunta Regionale 08/11/2002, n. 7/11045)*

Criteri di valutazione	Valutazione sintetica in relazione ai parametri di cui alla tabella 2A	Classe di incidenza
<b>1. Incidenza morfologica e tipologica.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• l'area di intervento è localizzata in ambito urbano in area produttiva;</li> <li>• le nuove opere non avranno volumi e altezze che modificano il contesto;</li> <li>• le aree di cantiere saranno ripristinate al termine dei lavori</li> </ul>	<input checked="" type="radio"/> Molto Bassa <input type="radio"/> Bassa <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Molto Alta
<b>2. Incidenza linguistica: stile, materiali, colori</b>	Si valuta il progetto coerente con il contesto locale inteso come intorno immediato	<input type="radio"/> Molto Bassa <input checked="" type="radio"/> Bassa <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Molto Alta
<b>3. Incidenza visiva</b>	Le nuove opere non avranno volumi e altezze che modificano il contesto locale rispetto allo stato attuale. Dalla verifica della presenza nel bacino di intervisibilità di recettori particolarmente sensibili che costituiscono, per le loro caratteristiche di "fruibilità", i punti di vista significativi dai quali è possibile valutare l'effettivo impatto delle opere sul paesaggio permette di considerare l'area di progetto classificabile a percettibilità bassa e visibilità nulla, fatta eccezione per il punto di visuale da sud, per il quale la percettibilità è media e visibilità parziale.	<input type="radio"/> Molto Bassa <input checked="" type="radio"/> Bassa <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Molto Alta
<b>4. Incidenza ambientale</b>	Lieve alterazione della possibilità di fruizione sensoriale complessiva del contesto paesistico-ambientale come intorno immediato	<input type="radio"/> Molto Bassa <input checked="" type="radio"/> Bassa <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Molto Alta
<b>5. Incidenza simbolica</b>	Nessuna alterazione dello status di rappresentatività della cultura locale rispetto allo stato attuale.	<input checked="" type="radio"/> Molto Bassa <input type="radio"/> Bassa <input type="radio"/> Media <input type="radio"/> Alta <input type="radio"/> Molto Alta

<b>Giudizio Complessivo</b>	Dall'analisi condotta, si ritiene che complessivamente il progetto non comporti una modifica significativa del contesto attuale, che si valuta di trascurabile o nulla entità dell'impatto	<div><input type="radio"/> 1</div> <div><input checked="" type="radio"/> 2</div> <div><input type="radio"/> 3</div> <div><input type="radio"/> 4</div> <div><input type="radio"/> 5</div>
-----------------------------	--	---

Il giudizio complessivo è da esprimersi in forma numerica secondo la seguente associazione tenendo conto delle valutazioni effettuate in riferimento ai criteri di valutazione della tabella 2B e ai parametri di valutazione della tabella 2A:

1 = Incidenza paesistica molto bassa  
2 = Incidenza paesistica bassa  
3 = Incidenza paesistica media  
4 = Incidenza paesistica alta  
5 = Incidenza paesistica molto alta

**N.B. Nella colonna centrale occorre indicare sinteticamente le motivazioni che hanno portato alla determinazione della classe di incidenza.**

Determinazione dell'impatto paesistico del progetto

La tabella che segue, viene compilata sulla base dei "giudizi complessivi" relativi alla classe di sensibilità paesistica del sito e al grado di incidenza paesistica del progetto, espressi sinteticamente in forma numerica a conclusione delle due fasi valutative indicate.

Il livello di impatto paesistico deriva dal prodotto dei due valori numerici.

Classe di sensibilità del sito	Grado di incidenza del progetto				
	molto basso	basso	medio	alto	molto alto
	1	2	3	4	5
molto alta 5	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 15	<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/> 25
alta 4	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/> 20
media 3	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 15
bassa 2	<input type="checkbox"/> 2	<input checked="" type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 10
molto bassa 1	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5

Grado di sensibilità del sito: **Bassa**

Grado di incidenza del progetto: **Bassa**

Impatto paesistico: **Inferiore alla soglia di rilevanza**

Da **1** a **4**: impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza;

Da **5** a **15**: impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza;

Da **16** a **25**: impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza;

Quando l'**impatto paesistico è inferiore alla soglia di rilevanza**, il progetto per definizione normativa, è automaticamente giudicato accettabile sotto il profilo paesistico.

Quando l'**impatto paesistico è superiore alla soglia di rilevanza**, il progetto deve essere esaminato e valutato in riferimento alla capacità di inserimento nel contesto. La valutazione di carattere discrezionale è di norma di competenza della commissione edilizia e/o commissione paesaggio alla quale può in ogni caso rivolgersi il responsabile del procedimento. Gli elaborati progettuali devono essere corredati da specifica relazione paesistica che chiarisca il percorso di valutazione seguito e le motivazioni che hanno portato alla determinazione della classe di sensibilità del sito e del grado di incidenza del progetto. La relazione, argomenterà le valutazioni fornite sulla base delle verifiche in loco – sopralluoghi - e della documentazione e degli studi di interesse paesistico disponibili, a partire dal Piano Territoriale Paesistico Regionale, fino ad arrivare a specifici studi e documenti/strumenti di pianificazione a valenza paesistica locali.

L'allegato dovrà essere corredato da ampia ed estesa documentazione fotografica con planimetria generale ove siano indicati i punti di ripresa fotografici e da una dettagliata descrizione dell'intervento in progetto.

#### Elenco degli allegati

*(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)*

☒ relazione paesistica - si veda elaborato B35De001IA – R0

Luogo	Data	Il dichiarante